

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE DI RIMINI –  
SENTENZA 20 FEBBRAIO 2018 N. 320,  
DEP. 21 MAGGIO 2018 (R.G.N.R. N.  
3194/14 – R.G.T. N. 1745/16)

*False comunicazioni sociali - Modalità di determinazione della soglia di punibilità del 10% - Relazione semestrale - Comunicazioni previste dalla legge - Esclusione - Acquisto di azioni proprie mediante utilizzo di apposite riserve - Indebita restituzione di conferimenti - Esclusione - Condanna del querelante al pagamento delle spese processuali - Espressa richiesta dell'imputato – Necessità*

Il Tribunale di Rimini  
in composizione collegiale  
- omissis -  
ha pronunciato la seguente  
SENTENZA  
nel processo penale  
contro  
Mod. 3/ S.G.  
- omissis -  
IMPUTATI  
I., M. e G.  
A) del delitto di cui all'articolo 416 del  
c.p., perché si associavano fra loro allo

scopo di commettere un numero indeterminato di reati societari ed in particolari quelli di cui agli articoli 2622 (ora sanzionato dall'art. 2621, come novellato dalla L. 69/20 15) e 2626 del C.C., in dettaglio indicati nei capi B), C) e D), costituendo un'organizzazione delinquenziale operante negli organi direttivi di X Spa, nell'ambito della quale rivestivano seguenti ruoli, da loro strumentalizzati per i seguenti fini criminali:

I., nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di componente del Comitato esecutivo di X SpA per il periodo dal 31/5/2007 al 13/10/2010, partecipava attivamente e sistematicamente al processo di concessione e revisione delle linee di credito rilasciate dalla X SpA a favore di soggetti e gruppi societari da tempo insolventi, omettendo di evidenziare nei bilanci dell'Istituto di Credito le perdite già maturate, avallando stime e valutazioni palesemente non corrispondenti alla reale situazione del credito;

M., nella sua qualità di Direttore Generale di X SpA per il periodo dall'anno 2001 al 13/10/2010,

partecipava attivamente e sistematicamente al processo di concessione e revisione delle linee di credito rilasciate dalla X SpA a favore di soggetti e gruppi societari da tempo insolventi, omettendo di evidenziare nei bilanci dell'Istituto di Credito le perdite già maturate, avallando stime e valutazioni palesemente non corrispondenti alla reale situazione del credito;

G., nella sua qualità di Vice Direttore Generale di X SpA per il periodo per tutto l'anno 2009 fino al 13/10/2010, partecipava attivamente e sistematicamente al processo di concessione e revisione delle linee di credito rilasciate dalla X SpA a favore di soggetti e gruppi societari da tempo insolventi, omettendo di evidenziare nei bilanci dell'Istituto di Credito le perdite già maturate, avallando stime e valutazioni palesemente non corrispondenti alla reale situazione del credito;

tutti così agivano, nonostante l'esito dell'attività ispettiva condotta dalla Banca D'Italia nel periodo dal 03/4/2010 al 24/6/2010, indicando in bilancio utili inesistenti, che venivano successivamente illegalmente distribuiti agli azionisti e consentivano, altresì, l'indebita restituzione dei conferimenti a favore di alcuni soci.

Reato permanente, commesso in ... fino al 03 ottobre 2010 (data di insediamento di Commissari Straordinari nominati dalla Banca d'Italia).

I, M., G., G., P., M., V., B., F., I., L., V., P., P., L. e S. (persona deceduta il 27/12/2010)

B) del delitto di cui agli articoli 110 C.P. e 2622 C.C. (ora sanzionato

dall'art. 2621, come novellato dalla L. 69/2015), perché I., M., G. nelle loro vesti formali esattamente descritte nel capo A), in concorso tra loro e con L., G., M., V., F., I., V., nella loro qualità di consiglieri del Consiglio di Amministrazione di X per tutto l'anno 2009 fino al 21/5/2010, P., B., L., nella loro qualità di consiglieri del Consiglio di Amministrazione di X per tutto l'anno 2009 fino al 13/10/2010, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nel bilancio chiuso al 31/12/2009 esponevano consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, omettendo di effettuare accantonamenti per rischi su crediti per almeno 35.689.732 Euro, che avrebbero azzerato il risultato positivo indicato in bilancio pari ad € 18.173.844 e pertanto avrebbero maturato una perdita, in modo idoneo ad indurre in errore i soci ed il pubblico sulla reale situazione finanziaria e patrimoniale della società; agendo in concorso anche con P., P. e S., nella loro qualità di sindaci del Collegio Sindacale di X per tutto l'anno 2009 fino al 21/5/2010, che non vigilavano correttamente sull'operato del Consiglio di Amministrazione, omettendo il dovuto controllo ed ogni attività di riscontro tra la realtà finanziaria e patrimoniale della società e la sua falsa rappresentazione nel bilancio chiuso al 31/12/2009.

Così cagionavano un danno patrimoniale alla società, ai soci ed ai creditori non inferiore all'importo di euro 18.096.868 (costituito dall'ammontare complessivo dei conferimenti indebitamente restituiti ai

soci come indicato al capo D per € 10.342.000 e dagli utili fittiziamente conseguiti ed illegalmente distribuiti per l'anno 2009 pari ad € 7.754.868,00), avendo alterato in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, una variazione del patrimoniale e finanziaria della società, determinando risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte superiore al 5% ed una variazione del patrimonio superiore al 1%. Con valutazioni estimative, singolarmente considerate, differenti in misura superiore al 10% da quelle corrette.

Commesso in ... in data 30.03.2010.

I., M., G., V., S., B., L., M., P., B., D., S.

C) del delitto di cui agli articoli 110 C.P. e 2622 C.C (ora sanzionato dall'art. 2621, come novellato dalla L. 69/2015), perché I., M., G. nelle loro vesti formali esattamente descritte nel capo A), in concorso tra loro e con P., B., L., nella loro qualità di consiglieri del Consiglio di Amministrazione di X per tutto l'anno 2009 fino al 13/10/2010, V., S., M., B., D., S. e S., nella loro qualità di consiglieri del Consiglio di Amministrazione di X per il periodo dal 21/5/2010 al 13/10/2010, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nella relazione semestrale al 30/06/2010 consapevolmente esponevano fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, omettendo di effettuare accantonamenti per rischi su crediti per almeno 29.137.833 Euro; inoltre, omettevano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,

patrimoniale e finanziaria della società e, segnatamente, non fornivano, in relazione alla valutazione dei crediti, informazioni sugli eventi rilevanti successivi alla data di chiusura del periodo intermedio che non erano stati riflessi nel bilancio del periodo intermedio": in particolare, non facevano alcun cenno degli avvenuti rilievi formulati dalla Banca d'Italia, che avevano individuato svalutazioni dei crediti per oltre 88 milioni di euro, dei quali solo 27 sono stati riflessi nel bilancio del periodo intermedio, con conseguenze pesantemente dannose per la Banca, in modo idoneo ad indurre in errore i soci e il pubblico sulla reale situazione finanziaria e patrimoniale della società<sup>1</sup>

Così cagionavano un danno patrimoniale alla società, ai soci ed ai creditori non inferiore all'importo di euro € 10.342.000,00, pari alle maggiori somme che erano state pagate da X per l'acquisto di 1.300.000 azioni proprie rispetto al valore effettivo, in quanto il prezzo di acquisto era stato illecitamente maggiorato sulla base della falsa rappresentazione della situazione finanziaria e patrimoniale della banca contestata nei modi che precedono<sup>2</sup>, avendo alterato in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, determinando una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte superiore al 5% ed una variazione del patrimonio superiore al 1%.

<sup>1</sup> Capo d'imputazione così modificato all'udienza del 31.01.2018.

<sup>2</sup> Capo d'imputazione così modificato all'udienza del 31.01.2018.

Con valutazioni estimative, singolarmente considerate, differenti in misura superiore al 10% da quelle corrette.

Comnesso in ... in data 27.09.2010.

I., M., G., L., G., P., M., V., B., F., I., L., V., V., S., M., B., D., S. e S. (persona deceduta il 27/12/2010)

D) del delitto di cui agli articoli 81 e 110 del c.p., 2357 e 2626 del c.c., perché I., M., G. nelle loro vesti formali esattamente descritte nel capo A), in concorso tra loro e con L., G., P.; M., V., B., F., I., L., V., V., S., B., M., B., D., S. e S., nella loro qualità di consiglieri del Consiglio di Amministrazione per i periodi indicati ai capi B) e C), consentivano l'acquisto da parte di X SpA di numero 1.300.000 azioni proprie ad un prezzo illecitamente maggiorato, determinato sulla base della falsa rappresentazione della situazione finanziaria e patrimoniale della banca come descritta ai capi B) e C) che precedono, con conseguente indebita restituzione di conferimenti nei confronti dei soci per un importo non inferiore a 10.342.000,00 Euro.

Comnesso in ... dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione del 05/5/2010 fino al 10.12.2010

\* \* \*

- omissis -

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

##### *Svolgimento del processo*

Con decreto che dispone il giudizio emesso in data 18 luglio 2016 gli imputati venivano chiamati a rispondere dei reati societari, commessi anche in forma associativa, descritti nel capo di imputazione.

All'udienza del 20.9.2016, veniva disposta la rinnovazione della notificazione del decreto di citazione all'imputato S.; un componente del Collegio dichiarava di astenersi, ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera h) c.p.p.

Il 19.10.2016 veniva dichiarata l'assenza degli imputati regolarmente citati e non comparsi.

Si costituivano ulteriori parti civili rispetto a quelle già costituite all'udienza preliminare, chiedendo l'autorizzazione alla citazione del responsabile civile.

Il Tribunale autorizzava ai sensi dell'art. 84 c.p.p. la citazione di X spa in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che veniva invitato a costituirsi all'udienza del 24.11.2016, ove veniva revocata la dichiarazione di assenza degli imputati S., B. e I.

L'avvocato G. depositava atto di costituzione del responsabile civile X spa; i difensori delle parti civili depositavano atti di citazione del responsabile civile, ritualmente notificati e si costituivano ulteriori 59 parti civili.

I difensori degli imputati chiedevano un congruo termine per esaminare le nuove costituzioni e, nulla opponendo le altre parti, il processo veniva rinviato al 14.12.2016.

Preliminarmente il Tribunale, con provvedimento ordinatorio, dichiarava chiuso il termine per le costituzioni di parte civile.

Il 14.1.2017 veniva revocata l'assenza degli imputati L. e M.; le parti civili dichiaravano di estendere la domanda risarcitoria nei confronti del responsabile civile già costituito.

Venivano dunque affrontate le questioni circa le costituzioni delle parti civili: l'avv. C. e l'avv. G. depositavano memorie di udienza che illustravano; gli altri difensori degli imputati si associavano alle richieste e le altre parti si opponevano all'istanza di estromissione delle parti civili.

Il Tribunale rinviava per la decisione circa l'ammissibilità delle costituzioni e per la definizione delle altre questioni preliminari.

All'udienza del 30.1.2017, il Tribunale dava lettura dell'ordinanza sulle questioni preliminari, rigettando l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno e disponendo l'estromissione del Comitato di Tutela dei Piccoli azionisti di X, poiché costituito successivamente ai fatti per cui si procede e di A., rigettando le ulteriori eccezioni circa la regolarità delle costituzioni di parte civile.

Altre parti civili dichiaravano di estendere la domanda risarcitoria al responsabile civile, che chiedeva termine per interloquire.

Il Tribunale dichiarava spirato il termine per l'estensione delle domande al responsabile civile e si procedeva alla discussione delle ulteriori questioni preliminari.

I difensori degli imputati producevano memorie, che illustravano ed il processo veniva rinviato al 23.2.2017; in detta udienza, P.M. e parti civili chiedevano il rigetto delle eccezioni di natura preliminare.

Il Tribunale rinviava all'udienza del 9.3.2017 ove, sciogliendo la riserva assunta, dava lettura dell'ordinanza in tema di questioni preliminari, rigettando le eccezioni in tema di tardività della querela, di declaratoria

*ex art. 129 c.p.p.* in relazione al capo C) dell'imputazione, di nullità del decreto che dispone il giudizio per genericità dei capi di imputazione, e le eccezioni sollevate dal responsabile civile.

Accoglieva le richieste difensive, espungendo dal fascicolo processuale atti di indagine, note e memorie del querelante e parte civile C. e relativi allegati.

Veniva dunque aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti, che chiedevano termine per interloquire sulle copiose produzioni documentali del Pubblico Ministero.

Il 5.4.2017 veniva revocata l'assenza dell'imputato M.

L'avvocato G. eccepiva la nullità dell'ordinanza resa il 9.3.2017, depositando memoria che illustrava e a cui si riportava.

Tutte le altre parti chiedevano il rigetto dell'eccezione di nullità e il Tribunale, ritiratosi in camera di consiglio, dava lettura di separata ordinanza, con la quale dichiarava inammissibile l'eccezione di nullità e ammetteva allo stato le prove richieste da tutte le parti.

Veniva altresì disposta perizia contabile, fissando l'udienza del 26 aprile per il conferimento dell'incarico. Il 26.4.2017 veniva conferito l'incarico peritale ai dottori commercialisti I. e C., con la formulazione dei quesiti; alla medesima udienza, venivano nominati alcuni dei consulenti di parte ed acquisita documentazione.

Il 20.7.2017, su istanza delle parti, veniva acquisita ulteriore documentazione al fascicolo del dibattimento; il Pubblico Ministero nominava il prof. C. quale proprio consulente e le parti chiedevano

precisazioni sui quesiti posti ai periti; il Tribunale ribadiva come oggetto della perizia fossero soltanto le posizioni e le linee di credito esaminate dalla Procura, trasfuse nei capi di imputazione.

In data 11.10.2017, dinanzi al Collegio diversamente composto, veniva riaperto il dibattimento e le parti si riportavano alle rispettive richieste istruttorie e il Tribunale alla relativa ordinanza.

L'avv. C. chiedeva la correzione del verbale di udienza ai sensi dell'art. 130 c.p.p. ma il Tribunale rigettava la relativa richiesta, non ricorrendo i presupposti di operatività della norma processuale invocata.

Il Tribunale pronunciava ordinanza e rinviava all'udienza del 19.10.2017, ove aveva inizio l'assunzione delle prove dichiarative.

Venivano sentiti i testimoni dell'accusa L. e C., ed acquisita documentazione.

I difensori degli imputati si opponevano all'acquisizione dell'elaborato, in quanto redatto anche da terze persone.

Veniva altresì acquisita documentazione, prodotta dall'avv. G.i, dall'avv. P. e dal responsabile civile.

Il 29.11.2017 il Tribunale pronunciava ordinanza, dichiarando utilizzabile la consulenza tecnica del dott. P.

L'avv. L. produceva documentazione come da indice e si procedeva all'esame dei periti dott. I. e C. all'esito del quale veniva formalmente acquisito l'elaborato peritale, con allegate rettifiche.

All'esito dell'acquisizione dell'elaborato peritale, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio e, considerata l'imminente prescrizione

dei reati, la particolare completezza dell'elaborato, nonché rilevando come già fosse stato garantito il c.d. "contraddittorio tecnico" sia durante l'elaborazione della perizia sia in dibattimento, revocava le ulteriori prove già ammesse, rinviando per la discussione.

Il 31.1.2018 il Pubblico Ministero modificava il capo C) dell'imputazione, come da foglio allegato al verbale di udienza.

I difensori degli imputati si opponevano alla modifica dell'imputazione, rilevando come la stessa dovesse qualificarsi come contestazione di un fatto nuovo.

Rilevavano in ogni caso l'avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione nel termine ordinaria ed eccezionale la mancanza della condizione di procedibilità.

Il Tribunale si ritirava in camera di consiglio e pronunciava ordinanza, rilevando che la contestazione formulata in udienza ricadesse nell'ambito di operatività dell'art. 517 c.p.p., avendo ad oggetto fatti diversi da quelli contestati originariamente, al più connessi alle condotte già addebitate agli imputati.

Come correttamente rilevato dalle difese degli imputati, il reato contestato suppletivamente era evidentemente già prescritto, poiché il termine minimo di prescrizione, pari a 6 anni dalla commissione dei fatti, era già spirato, senza che fosse intervenuto alcun atto interruttivo.

Considerato che era già prevista la discussione e non appariva opportuno, per ragioni di economia processuale, pronunciare ai sensi dell'art. 129 c.p.p. sentenza parziale di estinzione del reato

per prescrizione e ritenuto ultroneo procedere ai sensi degli artt. 519-520 c.p.p., il Tribunale dichiarava chiusa l'attività istruttoria e utilizzabili gli atti presenti al fascicolo del dibattimento, invitando le parti alla discussione, anche sulla nuova contestazione.

Le parti concludevano come da verbale ed il Tribunale rinviava per il prosieguo della discussione al 20.2.2018 ove, all'esito della camera di consiglio, veniva pronunciato il dispositivo in calce integralmente trascritto.

#### *Genesi delle imputazioni*

Le attività d'indagine all'esito delle quali la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ... ha ritenuto di formulare nei confronti degli imputati le ipotesi accusatorie riportate in epigrafe sono state illustrate al Collegio dal Luogotenente della Guardia di Finanza L., escusso come teste all'udienza del 19 ottobre 2017.

Esse presero avvio sulla base dei rilievi mossi dall'Autorità di vigilanza bancaria a seguito di un'ispezione condotta presso X s.p.a. nella prima vera dell'anno 2010.

Banca d'Italia aveva invero evidenziato che nel bilancio al 31.12.2009 erano state omesse svalutazioni di crediti che, se recepite, avrebbero tramutato l'utile di oltre 18 milioni di euro ivi risultante in una chiusura in perdita dell'esercizio, tant'è che il sia pure parziale accoglimento delle rettifiche proposte in sede ispettiva conduceva gli stessi vertici amministrativi di X a dar conto, nella relazione semestrale sulla situazione contabile al 30 giugno 2010, di una perdita di oltre 30 milioni di euro.

L'attività compiuta dalla Guardia di Finanza si limitava, tuttavia, ad analizzare i fascicoli interni alla Banca delle 'principali posizioni creditorie' che l'Autorità di vigilanza aveva indicato come deteriorate, nonché, appurato che per la più parte delle ipotesi si aveva a che fare con valutazioni estimative apparentemente scorrette, a decidere di sottoporre i dati all'analisi di un consulente tecnico.

Inoltre, successivamente, sulla scorta della disposta consulenza, il Nucleo di polizia tributaria aveva compiuto una raccolta di informazioni dalle persone ritenute a conoscenza dei fatti per l'individuazione dei soggetti ritenuti responsabili degli illeciti.

Sulla base dei verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo era possibile comprendere il peso di ciascuno nella formazione delle decisioni ed emergeva inoltre che - sempre a detta del teste - nonostante le linee di credito maggiormente deteriorate (ad es. M., S., T., gruppo S., gruppo F., C., etc.) fossero già state attenzionate nei controlli periodici di Banca d'Italia a partire dal 2008, esse vennero tuttavia mantenute, senza essere classificate a sofferenza, esattamente come voluto dal Comitato esecutivo.

Tant'è che, a seguito delle adunanze del 23 luglio 2009 e del 3 settembre 2009, in cui era rimasta inevasa la richiesta di conoscere i motivi per cui tali posizioni non erano state poste a sofferenza, il presidente del Collegio sindacale, P., aveva rassegnato le proprie dimissioni.

La Guardia di Finanza si limitava inoltre a constatare che, successivamente al parziale

recepimento delle maggiori svalutazioni indicate dall'Autorità di vigilanza, dopo che gli esiti dell'ispezione erano stati oggetto delle delibere del CdA del 15 giugno, 17 giugno e 5 agosto 2010, il valore delle azioni della Banca era passato da 21 euro ad azione a quello di 10 euro, nonché come dei formulati rilievi ispettivi non si facesse cenno nel comunicato stampa dell'Istituto di credito del 27 settembre 2010.

Tale ristretto orizzonte investigativo, circoscritto agli esiti dell'attività ispettiva e alla loro successiva analisi e riscontro attraverso materiale probatorio eterogeneo, ma pur sempre e soltanto attinente alle criticità evidenziate dalla Banca d'Italia, non è stato ampliato neppure attraverso la consulenza tecnica affidata al dottor P. Costui, infatti, veniva incaricato non già di accrescere il patrimonio conoscitivo del Pubblico Ministero attraverso l'analisi di ulteriori aspetti dell'attività creditizia dell'Istituto bancario riminese, né semplicemente di prendere in considerazione anche *altre* 'linee di credito' rispetto a quelle già prese in esame dagli organi di controllo, e nemmeno di acquisire altri elementi documentali; bensì, sulla base della relazione depositata dai Commissari straordinari, nonché degli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza, osservati gli importi degli affidamenti indicati nel bilancio 2009, in parte confluiti nella semestrale 2010, di "accertare se essi risultassero discostarsi dalle valutazioni dei medesimi importi determinati nel corso dell'ispezione della Banca d'Italia".<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Il quesito integrativo, peraltro, aveva ad oggetto unicamente le conseguenze in termini di

A riprova di quanto appena affermato, al par. 1 della prima relazione del Consulente, benché si premetta che a seguito di numerosi accessi presso gli uffici di X s.p.a. e presso quelli della Banca d'Italia in Roma sarebbe stata reperita altra rilevante documentazione, l'esame dell'indice di quest'ultima evidenzia la sostanziale sovrapposibilità della stessa con quanto acquisito nel corso dell'attività ispettiva e investigativa già compiuta in precedenza.

Non solo, ma in sede di audizione testimoniale, all'udienza del 14 novembre 2017, il dottor P. ha affermato di aver ulteriormente circoscritto il perimetro della propria analisi, sulla base di un non meglio precisato criterio 'a campione', alle sole posizioni, fra le 95 esaminate da Banca d'Italia (su un complesso di circa 70.000 rapporti di credito verso clienti), che erano apparse maggiormente significative ed eclatanti: ciò si era tradotto nel prendere in considerazione i fascicoli di 11 gruppi, per 23 linee di credito, quelle poi confluite nelle valutazioni riprodotte nell'odierna imputazione. Ora, si badi, stabilire l'esatto perimetro dell'attività svolta in sede di indagini preliminari è essenziale, come si dirà, per saggiare la tenuta delle obiezioni mosse dai sostenitori della tesi accusatoria all'interpretazione, proposta dai Periti e condivisa dal Tribunale, delle modalità di calcolo della soglia di punibilità sussidiaria del 10%, come noto relativa alle singole valutazioni estimative di bilancio.

---

prodotto/profitto della ipotizzata falsificazione dei bilanci.

Ed invero, non è chi non veda come soltanto un accertamento condotto ad ampio spettro su tutte (o quasi) le componenti di una determinata voce di bilancio avrebbe messo a disposizione dell'Organo giudicante le informazioni necessarie a formulare un giudizio compiuto ed esaustivo, mentre la povertà del patrimonio conoscitivo acquisito, stante il noto riparto dell'onere della prova cui è informato il processo penale, non poteva che risolversi, peraltro del tutto prevedibilmente, in una altrettanto esigua incidenza della quota di valutazioni errate rispetto a quelle da ritenersi (in assenza della prova del contrario) corrette.

La costituita parte civile C. ha dato ulteriore impulso e sviluppo all'attività investigativa.

Sentito all'udienza del 19.10.2017, egli ha riferito di essere azionista della Banca e, dal 2006 fino al 18 settembre del 2011, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Rimini.

Ha peraltro asserito che, durante il periodo in cui era rimasto in servizio, non gli erano mai pervenute notizie inerenti a problematiche interne a X, poiché, altrimenti, avrebbe inserito l'Istituto tra quelli in predicato di verifica, come era nelle sue facoltà.

Ha aggiunto che, nell'agosto del 2010, mentre si trovava nei pressi del Grand Hotel di ..., in cui era ospite il suo ex comandante di legione P., egli era stato avvicinato da una persona, che si era presentata come dottor F., ex amministratore della Y, precedentemente tratto in arresto in una operazione denominata "Varano".

Ebbene, in tale strano contesto, il dottor F. gli aveva confidato che

*“esisteva un gruppo ristretto di persone alla banca, che ha strani interessi nel Y di San Marino”<sup>4</sup>.*

La parte civile evidenziava che, oltre a quanto riferito dal F. in quella occasione, era anche arrivato al comando della GdF un esposto anonimo, in data 21.12.2010, in cui venivano ipotizzate vendite di azioni nel periodo immediatamente antecedente al commissariamento, oltre a condotte riconducibili al reato di *insider trading*.

Tale esposto veniva trasmesso alla competente sezione informazioni del nucleo, ma il teste asseriva di non essere a conoscenza di ulteriori sviluppi investigativi sul punto.

Nel frattempo, egli aveva dismesso le proprie funzioni e quale privato cittadino ed azionista della banca, aveva fatto un intervento nell'assemblea dei soci del 27 settembre del 2012, in cui aveva richiesto il motivo del commissariamento, sollecitato azioni di responsabilità in capo ai vertici del C.d.A., nonché di notificare la Procura della Repubblica laddove emergessero reati societari.

Dopo tale intervento in assemblea, riferiva di essere venuto a sapere, dalla dottoressa M., sua conoscente, che il direttore generale della X, M., si era molto risentito per i contenuti del suo intervento, accusandolo di essere d'accordo con F., l'ex dipendente della Banca, che già aveva sollevato dubbi sulla trasparenza e sulla regolarità dell'andamento dell'Istituto di credito.

A quel punto, C. iniziava, a suo dire, a contattare ex dipendenti della Banca o

---

<sup>4</sup> Pag. 65 trascrizioni ud. del 19.10.2017.

persone ritenute in possesso di informazioni utili, conosciute durante l'attività svolta come comandante provinciale.

Contattava F., che “era una persona che a Rimini sapeva tutto di tutti, oltre ad essere stato ex presidente di Geat, della Atena, ex componente del partito comunista e poi del PD di Riccione, aveva fatto la scuola di partito a Mosca, amico intimo del Ministro delle Finanze”<sup>5</sup>, il quale gli riferiva che all'interno di X e soprattutto nella compagine della Fondazione X, vi era un gruppo ristretto di persone che decideva e stabiliva cosa dovesse fare il CdA, chi nominare e chi sostituire.

All'interno di tale presunto gruppo ristretto all'interno della Fondazione, conosciuto come “*i conventuali*”, vi erano alcune personalità che “*avevano da sempre gestito il potere a ...*”<sup>6</sup> tra cui l'ex presidente della fondazione C., P., l'avvocato S., P. e R. (che non conosceva personalmente) e V., ex presidente della Provincia.

Tali soggetti si riunivano nel convento di San Francesco in Villa Verucchio (di qui appunto il nome di conventuali), rigorosamente vestiti di blu ed avevano il potere di influenzare le decisioni del CdA della Banca e delle sue controllate e partecipate.

Anche la Banca d'Italia, a detta del C., aveva riscontrato anomalie nella ricorrenza di certi soggetti nei consigli di amministrazione ed aveva disposto la revoca degli amministratori in carica del CdA per almeno 3 esercizi.

Successivamente, il Generale aveva anche contattato un ex dipendente di X, responsabile dell'ufficio legale, tale

dottor T., che gli aveva confermato l'esistenza di tale gruppo ristretto di persone, come depositario del potere all'interno della Banca.

Inoltre, il T. gli aveva riferito che, a suo modo di vedere, il default della Banca era dovuto alla mancata svalutazione di crediti ormai inesigibili da anni; detta svalutazione avrebbe comportato la necessità di creare accantonamenti, che avrebbero azzerato la distribuzione dei dividendi, con ciò penalizzando soprattutto la Fondazione X, proprietaria del 73% delle quote, all'epoca dei fatti.

Il T. gli aveva altresì indicato la figura del rag. G., nella sua qualità di vicedirettore generale, come a suo dire il maggior responsabile di tale disastrosa situazione finanziaria.

Il C. evidenziava anche altre presunte anomalie in relazione alla composizione del CdA della Banca, che vedeva al suo interno alcune figure al contempo appartenenti agli organi di comando della Banca Z (partecipata da banca X al 10%), quali il rag. G., B. e il direttore generale M.

Per approfondire tale aspetto, aveva dunque deciso autonomamente di acquisire ulteriore documentazione, onde individuare i componenti di tutti i recenti consigli di amministrazione della Banca, scoprendo che la stragrande maggioranza di essi figuravano fra i soci della Fondazione.

Riferiva infine di aver preso contatti anche con il nuovo direttore generale, il dott. M., sottoponendogli le proprie perplessità sui bilanci presentati prima del commissariamento, e chiedendogli spiegazioni circa le mancate svalutazioni, indicate dagli ispettori di Banca d'Italia, senza tuttavia ottenere

<sup>5</sup> Cfr. pag. 68 trascrizioni.

<sup>6</sup> Pag. 69 trascrizioni.

neppure da lui risposte convincenti ed esaurienti.

Riferiva di aver subito un grave danno dalla falsificazione del bilancio e di aver appreso del commissariamento e dell'ispezione esclusivamente da stampa e mass media, non avendo la Banca mai comunicato alcunché agli azionisti.

#### *Il mancato superamento della soglia di punibilità del 10%*

La norma incriminatrice applicabile *ratione temporis* ai fatti ascritti ai capi B) e C) della rubrica è l'art. 2622 cod. civ., nel testo previgente alla modifica intervenuta con legge 27 maggio 2015, n. 69.

Essa sanziona penalmente le false comunicazioni sociali con danno della società, dei soci dei creditori a condizione che le falsità o le omissioni alterino in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo alla quale essa appartiene, a meno che esse determinino una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

La punibilità è comunque esclusa se tale fatto è la conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Sin qui la mera riproduzione letterale del testo normativo applicabile.

Già sulla base di essa, tuttavia, non è inutile evidenziare come il legislatore preveda, prim'ancora che tre distinti requisiti di tipicità del fatto, due

diverse tipologie di soglie di punibilità: da un lato, due soglie (5% e 1 %) orientate alle conseguenze delle erronee valutazioni o delle omissioni, ossia alle ricadute di esse, rispettivamente sul risultato economico e sul patrimonio netto, disciplinate dal 7° comma dell'art. 2622 cod. civ.; e dall'altro lato, una soglia di punibilità incentrata sulle valutazioni estimative *in se stesse*, ossia sul giudizio contabile avente ad oggetto i valori del patrimonio societario, disciplinata dall'8° comma del medesimo articolo.

I Periti nominati dal Tribunale, nello svolgimento dell'incarico loro affidato, naturalmente nei limiti dell'imputazione e quindi in relazione alle sole undici posizioni creditorie ivi considerate, hanno ritenuto di rettificare le determinazioni di X per € 18.677.774 in termini di maggiori svalutazioni, concludendo quindi - quanto al bilancio al 31.12.2009 - per l'avvenuto superamento, in virtù di tale errore di valutazione, sia della soglia del 5% riferita al risultato di esercizio (alterato per più del 50%) sia di quella dell'1% riferita al patrimonio netto (alterato per più del 4%)<sup>7</sup>.

Essi tuttavia, parametrando il calcolo della soglia di punibilità del 10% di errore, come detto relativa alle singole valutazioni estimative, alla voce '70' dello stato patrimoniale, ossia alla voce 'crediti verso la clientela', hanno escluso l'integrazione di tale ulteriore

---

<sup>7</sup> Le conclusioni relative alla semestrale al 30 giugno 2010, sono analoghe: vd. in ogni caso p. 536 della Perizia, dove, con riferimento a tale situazione al 30.6.2010, si stima una variazione del patrimonio netto del 2%, un'alterazione del risultato di esercizio del 20% e un errore nella valutazione dei crediti dello 0,25%.

ed autonomo requisito della fattispecie di reato.

Invero, poiché la Banca aveva appostato in bilancio, sotto tale voce, la cifra di € 2.938.683.613, è evidente che uno scostamento in negativo di soli poco più di 18 milioni di euro rappresenta un errore di valutazione di meno dell'1 %, rispetto alla stima da ritenersi corretta, e per la precisione dello 0,64%.

Ciò premesso, al fine di un'ordinata illustrazione delle ragioni che hanno indotto il Tribunale a condividere e far propria la soluzione interpretativa proposta dal Collegio peritale, occorrerà in primo luogo passare in rassegna le ipotesi di lettura alternative a quella prescelta e dire perché esse debbono ritenersi destituite di fondamento, e in secondo luogo chiarire perché, viceversa, quella posta alla base della sentenza di assoluzione è l'unica ammissibile, specie alla luce del principio di tassatività, che sovrintende all'interpretazione della legge penale.

Nel processo, gli imputati hanno dovuto difendersi rispetto a due principali impostazioni, a loro sfavorevoli, relative all'interpretazione della soglia di punibilità del 10%: quella confluita nel capo d'imputazione e sostenuta dal Consulente del Pubblico Ministero, dottor P., che assume ad oggetto della valutazione il 'fondo svalutazione crediti', e quella consacrata nel provvedimento del GUP del 12 luglio 2016, che invece si focalizza sui 'singoli crediti'.

Inoltre, nel corso delle operazioni peritali, le Consulenti di alcune Parti Civili, dott.sse P. e C., hanno suggerito la possibilità di esplorare anche una

ulteriore ipotesi, quella cioè di parametrare il calcolo della soglia di punibilità alla voce '130 lettera a)' del conto economico, ossia alla voce 'rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti'.

Tali impostazioni verranno ora prese in esame partitamente, una ad una.

Tutte, peraltro, risentono di un vizio metodologico di fondo, dovuto al recepimento *sic et simpliciter* delle stime contenute nel rapporto ispettivo dell'Autorità di vigilanza, senza però considerare quanto messo per iscritto dagli stessi organi di Banca d'Italia, e cioè che le "ispezioni di vigilanza (pag. 17 del verbale ispettivo) non sono ragguagliabili a una revisione contabile e non hanno alcun valore a tale effetto", trattandosi di una ricostruzione volta non già a certificare i valori di bilancio, bensì appunto a determinare, secondo criteri prudenziali, la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali, in assenza dei quali procedere all'adozione di contromisure eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Bene hanno infatti spiegato i Periti, anche nel corso del proprio esame in dibattimento, che valutazioni attinenti al grado e ai tempi di recuperabilità di un credito, già per loro natura prognostiche e caratterizzate da un ampio margine di discrezionalità, subiscono un ulteriore aggravio in termini di incertezza ed aleatorietà se formulate secondo criteri prudenziali.

Inoltre esse, in ogni caso, non coincidono con quelle da adottarsi secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), la cui applicazione è imposta alle società quotate e a quelle con strumenti

finanziari diffusi, quale è X, sin dal Regolamento CE n. 1606 del 2002, recepito in Italia dal d.lgs. n. 38 del 2005.

Tale vizio riguarda senz'altro le conclusioni raggiunte dal Consulente del P.M., posto che egli, escusso all'udienza del 14 novembre 2017, ha espressamente riconosciuto di non aver "guardato" (pag. 67 delle trascrizioni), cioè applicato, gli standard internazionali, ma di essersi limitato a recepire acriticamente gli esiti dell'ispezione di Banca d'Italia, verificando soltanto che, prese in esame le singole pratiche di affidamento e in particolare la documentazione a supporto delle garanzie del credito, quanto indicato dalla Banca centrale risultasse documentalmente provato.

Venendo dunque alla prima delle letture alternative a quella infine sposata dal Tribunale, il Consulente del Pubblico Ministero, secondo un'impostazione poi confluita nel capo d'imputazione, ha parametrato il calcolo della soglia di punibilità del 10% sull'entità del 'fondo svalutazione crediti'.

A seguito delle delucidazioni dallo stesso fornite su domanda del Presidente (pag. 9 delle trascrizioni) e dell'Avvocato P. (pagina 52 delle stesse), in sede di controesame, nonché della loro lettura combinata con il testo della relazione a sua firma, datata ..., 20 febbraio 2014, si evince invero che - quanto al bilancio al 31.12.2009 - gli accontamenti a tale fondo, intesi dal Consulente come previsioni di perdita (analitiche e collettive), ammonterebbero a totali € 87.875.000,

così determinando una soglia massima di errore di € 8.787.500.

Tale soglia, allora, sarebbe senz'altro da ritenersi superata, alla luce di quanto riconosciuto esatto dagli stessi organi amministrativi della Banca, che in sede di approvazione della situazione semestrale al 30.6.2010, sia pure recependo solo parzialmente le indicazioni ispettive, operavano una rettifica per maggiori svalutazioni di € 27.100.000.

Scriva, infatti, il dottor P., alla pagina 16 del proprio elaborato: «... *gli stessi organi collegiali della banca, in seguito e per effetto delle risultanze ispettive dell'autorità di vigilanza, hanno consapevolmente riconosciuto che il fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2009 era appostato in bilancio con una differenza valutativa quanta meno per euro 27.100.000<sup>8</sup>, e quindi in ogni caso, e senza necessità di ulteriore prova, per un differenziale negativo enormemente superiore alla soglia di punibilità posta dall'articolo 2622 cod. civ. nella fattispecie di euro 8.787.500*»<sup>9</sup>.

Ebbene, tale modalità di computo della soglia di rilevanza penale del falso estimativo e da rigettarsi, per due

---

<sup>8</sup> Senza contare che, ad avviso del Consulente, solo dall'esame delle 11 posizioni ritenute maggiormente critiche e passate in rassegna alle pagine 17 e seguenti della propria relazione, la Banca avrebbe dovuto accantonare non già 27.100.000 €, bensì i 35.689.732 € riportati in imputazione, così determinando un errore di valutazione ancora più netto.

<sup>9</sup> Analogamente, quanto alla situazione semestrale, ritiene il CT che le posizioni sofferenti, non contestate dagli organi della Banca, "influirebbero invece per euro 62.712.000,00 sui risultati della semestrale al 30 giugno 2010 con la conseguenza che anche per tale bilancio sussiste un differenziale negativo nell'appostazione del 'Fondo Svalutazione Crediti', enormemente superiore alla soglia posta dall'art. 2622 cod. civ. (soglia nella fattispecie di euro 13.080.000,00)" (ibidem, pag. 16).

principali ordini di ragioni, fra loro collegate.

*In primis*, va osservato che il principio di tipicità della fattispecie penale, applicato alle comunicazioni sociali previste per legge, porta a considerare, secondo quanto peraltro già premesso, che il legislatore ha previsto soltanto una tipologia di soglie di punibilità focalizzate sulle conseguenze delle false iscrizioni contabili, da identificarsi appunto con le alterazioni sensibili del patrimonio netto e del risultato economico di esercizio.

Mentre laddove ha tipizzato il gradiente di errore tollerabile nelle valutazioni estimative, esso ha inteso fare riferimento alle stime originarie delle poste di bilancio, dimodoché ogni voce derivata, e specificamente dovuta alla conseguenza di una valutazione estimativa autonoma e originaria, deve giocoforza ritenersi, secondo un'interpretazione tassativa del tipo legale, fuori dal perimetro di operatività del precetto penale dell'art. 2622 cod. civ.

Ciò appare una conclusione obbligata, dopotutto, giusta la stessa formulazione letterale del comma 8° della norma, lì dove si contrappongono, appunto, le valutazioni estimative alle loro conseguenze.

Ora, è evidente che il 'fondo svalutazione crediti' non può costituire la base su cui calcolare il margine di errore relativo alle valutazioni estimative singolarmente considerate, perché esso, lungi dal rappresentare una valutazione singola, cioè autonoma, non è altro che l'effetto derivato di un'altra valutazione, quella avente ad oggetto, originariamente, i crediti.

Il 'fondo svalutazione crediti' e dunque la conseguenza di una (s)valutazione estimativa e pertanto esso, stante la previsione tassativa delle soglie orientate alle conseguenze delle false valutazioni contenuta nel 7° comma dell'art. 2622 cod. civ., non può certamente costituire il denominatore di calcolo della soglia di punibilità contenuta nell'8° comma del medesimo articolo di legge.

Il secondo ordine di ragioni per cui appare doveroso rigettare l'impostazione del Consulente della Pubblica Accusa risiede nella non appartenenza del 'fondo svalutazione crediti' alle voci legali obbligatorie in cui si articola il bilancio, come comunicazione sociale.

Il fatto che tale aggregato contabile possa figurare, come nella specie, in nota integrativa non muta invero la natura meramente facoltativa di tale indicazione, potendo l'impresa creditizia procedere a una svalutazione diretta del valore contabile di un'attività, metodologia rispetto alla quale operare mediante un fondo accantonamento costituisce un'alternativa niente affatto necessaria. Recita invero il principio contabile IAS 39, al par. 63: *"Il valore contabile dell'attività deve essere ridotto o direttamente o tramite l'uso di un accantonamento"*<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Specularmente, il par. 65 stabilisce: *"Se, in un esercizio successivo, l'ammontare della perdita per riduzione di valore diminuisce e la diminuzione può essere oggettivamente collegata a un evento che si è verificato dopo che la riduzione di valore è stata rilevata (quale un miglioramento nella solvibilità finanziaria del debitore), la perdita per riduzione di valore rilevata precedentemente deve essere stornata direttamente o attraverso rettifica dell'accantonamento"*.

Indipendentemente dall'annoverabilità, o meno, della nota integrativa fra le comunicazioni sociali previste dalla legge, a far difetto è dunque propriamente, a monte, l'obbligatorietà stessa dell'indicazione dell'ammontare del 'fondo svalutazione crediti'.

Si aggiunga inoltre, a saldare questo secondo ordine di motivi di rigetto della modalità di calcolo patrocinata dal Consulente P. con il primo nucleo di argomentazioni sopra esposte, che la nota integrativa riporta informazioni relative ad aggregati contabili di dettaglio, che rappresentano nient'altro che la conseguenza delle valutazioni dei singoli elementi dello stato patrimoniale.

Tant'è vero che la nota integrativa accede al bilancio e viene redatta dopo che le singole valutazioni estimative hanno già concorso alla strutturazione del primo.

Ritenendo pertanto sufficientemente illustrate le ragioni per cui è stata giudicata destituita di fondamento la modalità di calcolo della soglia di punibilità del 10% prospettata dal Consulente del Pubblico Ministero, del resto già superata dal GUP con il proprio provvedimento del 12 luglio 2016, è d'uopo allora sottoporre ad esame la diversa impostazione sostenuta in quest'ultimo atto giudiziario: quella secondo cui oggetto delle valutazioni estimative di cui all'8° comma dell'art. 2622 c.c. sarebbero i 'singoli crediti'.

Il Tribunale non può trascurare di formulare, rispetto a un simile approccio, un rilievo preliminare, di natura schiettamente procedurale, consistente nell'evidenziare la netta torsione che esso produce rispetto al

fatto di reato così come descritto e consacrato nel capo d'imputazione.

Quivi, infatti, recependo le indicazioni del Consulente dell'Accusa, dottor P., si identificano espressamente le falsità in comunicazione ascritte agli imputati, produttive delle conseguenti sensibili alterazioni della rappresentazione della situazione economica/patrimoniale/finanziaria della società, in un *complessivo* omesso accantonamento per rischi su crediti, e non già invece in una serie di erronee valutazioni di *singole* esposizioni creditorie.

Tale sostanziale metamorfosi degli addebiti, tuttavia, non si è tradotta, neppure successivamente, in una corrispondente richiesta di modifica, su iniziativa del Pubblico Ministero, dei capi d'accusa in cui è articolata l'imputazione oggi rimessa alla cognizione dell'Organo giudicante.

Tanto premesso, anche l'idea d'incentrare il calcolo della soglia di punibilità di cui all'8° comma dell'art. 2622 cod. civ. sulle singole linee di credito attivate dall'Istituto bancario non può essere accolta, per una molteplicità di ragioni.

La prima e più assorbente di queste è che i singoli rapporti di credito non sono oggetto di alcuna informazione contabile obbligatoria, non comparando come tali fra gli elementi costitutivi degli schemi legali dello stato patrimoniale e del conto economico dettati dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, così come integrati dai principi contabili applicabili al soggetto emittente.

In altri termini, il necessario raccordo del principio di tassatività penale con le previsioni extrapenali che disciplinano la struttura legale tipica del bilancio

bancario impone di considerare come possibile oggetto delle singole valutazioni estimative, cui fa riferimento la norma incriminatrice, soltanto le singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico di cui è composto il documento contabile: non aggregati spuri di esse, ma nemmeno loro sottoarticolazioni o parcellizzazioni.

Non può essere frutto di mero caso che la soluzione 'atomistica' che ha di fatto condotto al rinvio a giudizio degli odierni imputati sia contrastata dalla dottrina commercialistica e penalistica assolutamente maggioritarie.

Non si tratta di prestare un cieco e formalistico ossequio al dettato legislativo, bensì di assicurare la certezza del diritto.

Invero, l'opzione di ancorare il computo della soglia di rilevanza del 10% ai singoli crediti si espone a letture della norma incriminatrice incerte ed arbitrarie, a sicuro detrimento dei destinatari del precetto, ma anche del pubblico dei risparmiatori e della platea degli operatori del diritto. Ad esempio, non essendo chiaro se, in caso di affidamenti complessi, vada considerata l'esposizione verso il gruppo oppure verso le singole società che lo compongono, non è in definitiva possibile rinvenire un criterio di orientamento predeterminato.

Inoltre, una impostazione simile a quella in commento presta il fianco ad artifici contabili, demandando in buona sostanza agli stessi amministratori della società la scelta di operare nel senso di un maggiore accorpamento o viceversa di una più marcata frammentazione delle poste creditorie, a seconda della propria convenienza in termini di

contenimento dell'errore di valutazione.

Com'è stato acutamente osservato in dottrina, in altri termini: "In tal modo il redattore del bilancio potrebbe 'ritagliarsi' misura sull'ammontare di una o più poste valutative e, quindi, della conseguente soglia di punibilità". Del tutto analogamente, la soluzione adottata dal Giudice dell'udienza preliminare, isolando da tutte le altre la valutazione delle posizioni rispetto alle quali più marcato ed eclatante è l'errore incorso nella determinazione del presumibile valore di realizzo del credito non consente di tener conto dei possibili aggiustamenti che potrebbero invece legittimamente derivare da eventuali errori di segno opposto.

Oltre che giuridicamente inammissibile, per i margini di insicurezza che genera in seno all'interpretazione ed applicazione della fattispecie penale, l'idea di identificare la base di calcolo del limite di tollerabilità delle erronee valutazioni con i singoli rapporti di credito intrattenuti dalla Banca appare anche in contrasto con alcune fondamentali coordinate dell'attività di gestione bancaria.

S'intende con ciò fare riferimento al fatto che, ad esempio, in presenza di valutazioni forfettarie, nell'ambito di una stessa valutazione aggregata non discostantesi per più del 10% da quella corretta, potrebbero nascondersi errori di valutazione ultra-soglia di singole posizioni creditorie, tuttavia compensate da altre valutazioni di segno opposto ad esse indistinguibilmente sovrapposte.

Inoltre, a monte, sovviene a questo proposito una più elementare

osservazione: nel bilancio non confluiscono i valori dei singoli crediti, semplicemente perché il bilancio è una comunicazione finale e riassuntiva, che ha la funzione di informare i soci, e il pubblico, circa i valori di sintesi di quanto in esso appostato.

Il *modus procedendi* seguito dal GUP presenta anche altri profili di criticità.

Non vi è dubbio, infatti, che esso, a fronte di un avvenuto superamento delle soglie quantitative del 5% dell'utile lordo e dell'1% del patrimonio netto, tende a ridimensionare grandemente la portata di quello che viceversa costituisce un supplementare ed autonomo requisito di punibilità, vale a dire appunto il margine di errore del 10%.

Non è invero chi non veda come, a fronte - si ripete - di un (per altro verso) già appurato superamento delle soglie di punibilità del 7° comma dell'art. 2622 cod. civ., e specie nel caso di un emittente strumenti finanziari con un monte crediti assai articolato e parcellizzato<sup>11</sup>, la probabilità di non incorrere in alcun errore di valutazione superiore al 10% appare del tutto astratta e in realtà prossima allo zero.

Di guisa che, l'impostazione in discorso finirebbe per determinare, nella sostanza, una vera e propria *interpretatio abrogans* di un requisito di fattispecie, con effetti sfavorevoli al reo di tutta evidenza.

Al contrario, come si dirà ampiamente nel prosieguo, non è in alcun modo

giustificata la per certi aspetti inversa obiezione che la lettura della norma incriminatrice patrocinata dai Consulenti degli imputati, e condivisa dai Periti e dal Tribunale, determini la pratica inapplicabilità della norma incriminatrice dettata dall'art. 2622 cod. civ.

Come si anticipava, un'ulteriore ipotesi ricostruttiva delle modalità operative del requisito di punibilità posto dall'8° comma della norma incriminatrice è stata avanzata, in corso di svolgimento delle operazioni peritali, dalle Consulenti P. e C., le quali, nell'interesse delle parti civili assistite, hanno proposto di considerare, quale denominatore di calcolo, la voce '130 lett. a)' del conto economico, rubricata "rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti".

Trattasi, in sostanza, di prendere come riferimento e base di computo l'accantonamento corretto, da effettuarsi nell'esercizio, in relazione alle previsioni di perdita formulabili nel periodo.

Tale tesi rappresenta, in verità, un tentativo di aggiustamento in itinere dell'impostazione già sostenuta dal Consulente del Pubblico Ministero, con cui condivide i vizi di fondo, con l'unica differenza che, questa volta, l'informazione contabile è espressamente prevista negli schemi legali secondo cui si articola il documento di bilancio.

Tuttavia, poiché gli accantonamenti di periodo altro non sono che il valore di flusso destinato ad essere stoccato nel 'fondo svalutazione crediti', ne consegue giocoforza che anche alla soluzione in commento debbono essere estese le stesse obiezioni già esposte

---

<sup>11</sup> Sì che risulterebbero irragionevolmente avvantaggiate quelle realtà aziendali che, per dimensioni o altri fattori contingenti, risentano di una minore frammentazione della propria esposizione creditoria.

con riguardo alla posizione del CT dell'Accusa.

Anche le rettifiche o accantonamenti, in altri termini, lungi dal rappresentare un'autonoma valutazione di un elemento dell'attivo, ne derivano come mera conseguenza algebrica; non sono pertanto stimabili singolarmente, cioè in sé e per sé considerate, ma solo subordinatamente alla previa valutazione/svalutazione della voce 'crediti'.

Tanto è vero che il codice civile, nel dettare, all'art. 2426, i criteri di valutazioni (*sic*) da impiegare in sede di redazione del bilancio, indica quello valevole per i crediti (costo ammortizzato tenuto conto del fattore tempo e del presumibile valore di realizzo), mentre non contempla alcun autonomo criterio per ciò che concerne le rettifiche del loro valore.

Da tutto quanto premesso discende, come logico corollario, che l'unica interpretazione plausibile è quella di parametrare il calcolo della soglia di punibilità del 10% su di una singola voce dello stato patrimoniale, nella fattispecie, vertendo gli odierni addebiti su di un'asserita erronea valutazione, da parte di X, della propria esposizione creditoria verso alcuni clienti, sulla voce n. 70, appunto rubricata 'crediti verso la clientela'.

Tale lettura appare l'unica conforme al dettato normativo e di conseguenza la sola capace di assicurare la certezza del diritto, scongiurando aggiramenti del precetto penale mediante neppure troppo sofisticati espedienti contabili e al tempo stesso garantendone la massima tassatività, nonché la maggiore razionalità possibile alla luce della disciplina (nazionale e

sovranazionale) di redazione del bilancio.

In sintonia con quanto già ritenuto dal Tribunale di Bologna con la sentenza n. 3830/2016, pronunciata il 20 settembre 2016 (con motivazioni depositate il 2 novembre di quello stesso anno)<sup>12</sup>, allorché dovette cimentarsi con le analoghe questioni profilatesi nella vicenda del Banco Emiliano Romagnolo, anche il Tribunale di Rimini crede invero che, onde evitare di operare medie fra stime distinte, nello specifico caso dei crediti, *“per accertare il superamento della soglia di punibilità occorrerà avere riguardo a ciascuna delle categorie che li compongono e non alle singole poste creditorie, né alla voce onnicomprensiva ‘crediti’”*<sup>13</sup>.

In particolare, la categoria 'crediti verso la clientela' è oggetto di un autonomo dovere informativo cui ogni Banca deve assolvere, conformemente al dettato del codice civile (art. 2424: schema dello stato patrimoniale - attivo - attivo circolante - crediti - crediti verso clienti), così come integrato e specificato dai principi contabili interazionali e dalla circolare n. 262 del 2005 della Banca d'Italia.

Essa è, altresì, oggetto di un'autonoma valutazione estimativa e di sintesi, cui la Banca non può sottrarsi adottando un sistema di contabilizzazione alternativo, come invece le sarebbe consentito di fare, in base allo IAS 39, par. 63, con riferimento alle rettifiche o accantonamenti al fondo svalutazione.

---

<sup>12</sup> Pronunzia che ha acquisito l'autorità di cosa giudicata.

<sup>13</sup> Così, pressoché testualmente, la sentenza citata, pag. 41 della parte motiva.

La stessa, infine, rappresenta un aggregato contabile omogeneo e coeso, definito direttamente dal legislatore e non certo ritagliato o frazionato arbitrariamente dal redattore del bilancio, o da un qualsivoglia interprete di quello stesso documento.

Infine, come si ricorderà, la norma incriminatrice contempla espressamente e in modo tassativo le soglie di rilevanza penale orientate alle conseguenze delle false comunicazioni sociali al 7° comma dell'art. 2622 c.c., mentre al comma 8° dichiara di tollerare un errore del 10% se incorso nell'operare la stima di un *asset* dell'attivo considerate singolarmente, cioè in sé e per sé, e indipendentemente dalle ricadute di tale valutazione.

Ebbene, anche sotto tale profilo, la modalità di calcolo incentrata sull'ammontare della voce 'crediti verso la clientela' si appalesa l'unica rispettosa della tipicità legale: invero, tale stima per un verso costituisce una valutazione di sintesi, oggetto quindi di un dovere comunicativo cui viceversa non soggiacciono le singole poste creditorie, mentre, per altro verso, e al tempo stesso, rappresenta un giudizio estimativo a sé stante, cioè originario e non *aliunde* dedotto o derivato.

Non è inutile osservare, del resto, come la soluzione condivisa dal Collegio trovi il conforto della pressoché unanime dottrina penalistica e delle più autorevoli voci della scienza economica ragionieristica.

Non colgono invece nel segno i tentativi di scalfire l'intrinseca razionalità e coerenza della soluzione appena esposta.

Una prima obiezione pretenderebbe di sostenere che, nella modalità di calcolo

adottata dai Periti del Tribunale, non vi sia omogeneità fra numeratore e denominatore.

Il primo sarebbe infatti dato dalle svalutazioni in rettifica di 11 posizioni creditorie accuratamente verificate, mentre al denominatore comparirebbe l'intera macro-voce 'crediti verso la clientela', una massa in gran parte non presa in considerazione e non sottoposta ad alcuna verifica in termini di esattezza della valutazione.

Or, tuttavia, *in primis* tale argomentazione è obiettivamente errata, perché la frazione identificata dai dottori I. e C. riporta al numeratore la valutazione della voce '70' operata da X in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2009, cioè 2.938.683.613, mentre colloca al denominatore il valore di quella stessa voce da ritenersi corretto, cioè 2.920.005.839: dove la differenza fra le due è dello 0,64%.

In secondo luogo, non è chi non veda come il Tribunale, in assenza della prova del contrario, il cui onere gravava sulla Pubblica Accusa, non può che ritenere corrette le valutazioni compiute dalla Banca sul proprio monte crediti complessivo, eccetto che - *scilicet* - per le maggiori svalutazioni appurate come dovute dai propri Periti all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

Tale naturale corollario del principio di presunzione di innocenza, donde il noto riparto dell'onere della prova vigente in materia penale, comporta che, nel presente caso, la cifra riportata in perizia al denominatore della frazione sopradescritta debba ritenersi, in assenza - si ripete - della prova del contrario, come l'unica corretta e processualmente verificata.

Per altro verso si sostiene - questa la seconda principale obiezione alla soluzione accolta dal Tribunale - che ancorare la determinazione della soglia di punibilità del 10% alla voce 'crediti verso la clientela' significherebbe stabilire un parametro di raffronto che, nella realtà aziendale bancaria, è di enormi dimensioni (nella fattispecie quasi 3 miliardi di euro), con la conseguenza che le false valutazioni estimative dei crediti bancari risulterebbero di fatto sostanzialmente impunte.

Una versione più raffinata di questa obiezione, per la verità già avanzata nel procedimento bolognese nei confronti dei vertici del Banco Emiliano Romagnolo, appellandosi ad alcuni arresti della giurisprudenza della Suprema Corte, argomenta che, stante l'improponibilità dell'applicazione della soglia percentuale del 10% ai crediti bancari (per l'evidente sproporzione del parametro di riferimento), il giudice dovrebbe attenersi alla sola soglia generale e sussidiaria del comma 7° dell'art. 2622 cod. civ., vale a dire verificare se, in ogni caso, sussista un'alterazione sensibile nella rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Anche questa censura, in entrambe le sue versioni, è chiaramente destituita di ogni fondamento.

La sostanziale insensibilità della voce 'crediti verso la clientela' rispetto alle rettifiche di valore ritenute dovute all'esito dell'istruttoria non è di certo dipesa da un'interpretazione del precetto penale necessariamente ispirata al principio di tassatività, bensì dall'eccessiva limitatezza di perimetro

dell'analisi condotta sui rapporti di credito intrattenuti dalla X.

Se il Consulente della Procura della Repubblica, anziché restringere il campo di osservazione ad alcune soltanto - le più eclatanti - delle linee di credito già esaminate dall'Autorità di Vigilanza, l'avesse viceversa esteso anche ad altre, di sicuro il patrimonio conoscitivo del processo si sarebbe arricchito e forse diversi ne sarebbero stati gli esiti.

Mentre appare ovvio che, rispetto a un monte crediti articolato in circa 70.000 posizioni, limitare l'indagine a 95 o addirittura a 23 delle stesse (quanto ad ordini di grandezza, gli Ispettori sottoposero a verifica il 12% circa del valore complessivo dei crediti), rappresenta una rinuncia *ab imis* a possedere un quadro completo dell'attività gestoria cui si pretenderebbe di imputare illeciti di rilievo penale.

Né, d'altra parte a tale obiettiva ristrettezza del quadro accusatorio avrebbe potuto sopperire la Perizia disposta dal Tribunale, che in omaggio al *ne procedat iudex ex officio* si è doverosamente mossa nel solco dei fatti descritti in imputazione<sup>14</sup>.

Nonostante ciò, non è chi non veda come il volume delle maggiori svalutazioni, determinato dagli Ispettori di Banca d'Italia all'esito delle proprie operazioni in circa 89 milioni di euro, non si discostasse a tal punto dalla soglia di punibilità, identificata in perizia in circa 290 milioni, da poter giudicare il margine di tollerabilità del

---

<sup>14</sup> Per gli stessi motivi, sarebbe stato irrituale estenderne l'oggetto all'analisi delle risultanze del bilancio consolidato, mai menzionato nell'imputazione.

10% come di improponibile applicazione ai crediti bancari.

Né, di certo, può sostenersi che la verifica del superamento della soglia sarebbe impraticabile con riferimento al capo C) dell'imputazione, nella sua originaria formulazione, perché è invece chiaro che nella relazione semestrale, cui ivi si fa espresso riferimento, compare pacificamente la voce 'crediti verso la clientela', indicandone il valore in € 3.007.984.811.

Piuttosto, *rebus sic stantibus*, abdicare deliberatamente all'applicazione di un requisito della fattispecie di reato, qual è appunto la più volte detta soglia, significherebbe non già, come vorrebbero i fautori dell'obiezione in commento, patrocinare un'interpretazione che ne garantisca l'effetto utile, bensì determinarne un ampliamento *in malam partem* in sede giurisdizionale.

La giurisprudenza di legittimità ha chiaramente bollato come una inaccettabile inversione metodologica quella di appurare la ricorrenza di un'alterazione sensibile prima e a prescindere dalla verifica dell'avvenuta integrazione delle soglie quantitative e percentualistiche, dati rigidi già tipizzati e invalicabili, al di sotto delle quali nessuna alterazione sensibile può darsi (Cass., Sez. V pen., 15 giugno 2006, n. 26343).

Del resto, la clausola generale ed elastica contenuta nel primo periodo del comma 7° della norma incriminatrice ha un chiaro valore sussidiario: con essa, cioè, il legislatore intende delimitare *ulteriormente* la punibilità del fatto qualora, nonostante l'accertato, ma in ipotesi esiguo,

superamento delle soglie espresse in dati numerici, l'informazione data ai soci e al pubblico non sia comunque tale da perfezionare, obiettivamente, gli estremi del mendacio.

La pacifica e assoluta irrilevanza penale dell'erronee valutazioni sotto soglia, del tutto inidonee a sostanziare una condotta di falsificazione del bilancio, rende di fatto inspiegabile come si possa anche solo ipotizzare che quegli stessi insignificanti scostamenti dalla stima idealmente corretta siano punibili a titolo di delitto tentato.

Questa considerazione si lega strettamente con lo studio della natura giuridica delle soglie di punibilità e della loro collocazione all'interno della struttura del reato.

Come è stato chiarito dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 161 del 2004) esse, lungi dal costituire mere condizioni obiettive di punibilità (come noto sottratte al dominio causale e psicologico del soggetto agente), "*integrano elementi essenziali di tipicità del fatto*".

Attraverso la loro previsione il legislatore, in altri termini, tende a ritagliare, già sul piano oggettivo, la configurabilità di un fatto di natura dolosa.

Di fronte a singole valutazioni estimative, per loro essenza già fortemente discrezionali e fluttuanti<sup>15</sup>, che risultino errate per meno del 10%, la legge presume in sostanza, con statuizione tipica non superabile - si direbbe *iuris et de iure* -, che il fatto

---

<sup>15</sup> Specie in periodi di crisi economica come quello notoriamente attraversato dal settore dell'edilizia in concomitanza con la chiusura degli esercizi contabili 2008 e 2009. Si consideri inoltre che le rettifiche operate dai Periti sono essenzialmente dovute ad errori incorsi in sede di attualizzazione dei crediti.

non integra alcuna intenzionale falsificazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

La formula assolutoria terminativa, in tali casi, non può essere che quella ‘perché il fatto non sussiste’.

Invero, come hanno chiarito le Sezioni Unite penali nel 2011 (sent. 37954, imp. Orlando), *“La formula ‘il fatto non è previsto dalla legge come reato’ va riferita all’ipotesi della mancanza di una qualsiasi norma penale cui possa ricondursi il fatto imputato. La formula ‘il fatto non sussiste’ va invece impiegata nel caso di difetto di un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240814). L’adozione della prima formula dipende, perciò, dal tenore formate dell’addebito, dalla circostanza cioè che con esso si assume la riconducibilità della fattispecie concreta ad una fattispecie astratta mai esistita, abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima. Mentre, quando il fatto storico, così come ricostruito, non è idoneo ad essere assunto nella fattispecie astratta, occorre adottare la seconda”*.

Oltretutto, sulla scorta di quanto ritenuto dalla Corte costituzionale nella (la n. 161 del 2004)<sup>16</sup>, le soglie di punibilità del falso sopra citata sentenza, in bilancio rappresentano in ogni caso *“un elemento che ‘delimita’ l’area di intervento della sanzione prevista dalla norma incriminatrice, e non già ‘sottrae’ determinati fatti*

*all’ambito di applicazione di altra norma, più generale”*.

La formula terminativa ‘perché il fatto non è previsto dalla legge come reato’ non può dunque trovare ingresso, nel caso di specie, neppure in ragione di un supposto rapporto di specialità tra illecito amministrativo e penale (argomentando in base al 9° comma dell’art. 2622 c.c.), appunto perché le soglie non si limitano a specificare la portata del precetto penale, bensì la delimitano costitutivamente.

In tali casi, non versandosi in ipotesi di rapporto di specialità, non è quindi neppure pertinente invocare l’applicazione dell’insegnamento di Cass. Sez. Un., n. 1963 del 2011, secondo cui una pronuncia assolutoria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato si attaglia pure al caso di appurata integrazione, in luogo di una fattispecie generale di reato, della previsione speciale presidiata con una sanzione di natura amministrativa.

In definitiva, poiché nel presente caso i Periti nominati dal Tribunale hanno concluso per il mancato superamento della soglia di punibilità del 10% sia con riferimento al bilancio al 31.12.2009 (rispetto al quale hanno stimato un errore di valutazione dei crediti dello 0,64%), sia con riferimento alla situazione semestrale al 30.6.2010 (rispetto alla quale hanno stimato un errore di valutazione dello 0,25%), ne discende che gli imputati debbono essere mandati assolti dai reati a loro rispettivamente ascritti ai capi B) e C) della rubrica ‘perché il fatto non sussiste’.

*La natura della “relazione semestrale”*

In relazione al capo C) dell’imputazione, come

<sup>16</sup> Pedissequa Cass., Sez. V pen., sent. 4 dicembre 2012, n. 3229.

originariamente formulato, ferme le considerazioni che precedono in relazione al mancato superamento della soglia penalmente rilevante del falso in bilancio, ci si è posto il problema della natura della relazione semestrale, ed in particolare circa la sua riconducibilità al disposto normativo dell'art. 2622 cc. che incrimina esclusivamente le false comunicazioni dirette a soci e pubblico, *“previste dalla legge”*.

Ebbene, secondo l'ipotesi accusatoria, l'art. 2622 c.c. ricomprenderebbe pacificamente, tra le comunicazioni previste dalla legge, anche la relazione semestrale predisposta da X.

E ciò aderendo alla impostazione più estensiva, che annovera tra le comunicazioni in esame quelle previste, oltre che da norme primarie, anche da fonti regolamentari, qualora queste ultime provvedano esclusivamente a precisare il contenuto della comunicazione già tipizzata a livello punitivo dalla norma primaria.

Secondo il P.M. tale impostazione appare preferibile anche alla luce della lettera della norma, posto che il legislatore ha qualificato le predette comunicazioni come *«previste»* e non già come *«imposte dalla legge»*.

A tale riguardo, il Pubblico Ministero osserva: *“Ne deriva, pertanto, che rilevanti ex art. 2621 e 2622 c.c. sono anche le comunicazioni previste dalla legge implicitamente e/o indirettamente, quali, ad esempio, le dichiarazioni di amministratori o di sindaci ai soci riuniti in assemblea, e le dichiarazioni imposte da Consob e Banca d'Italia. Esulano “pacificamente” dal novero delle comunicazioni in esame quelle dirette ai soci o al pubblico (quali comunicati,*

*conferenze stampa, messaggi diretti a singoli soci o a singoli creditori, informazioni rese per consuetudine commerciale) non espressamente richiamate dalla legge, né definite da specifica prescrizione legislativa”*.

Il titolare dell'azione penale invoca inoltre una pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione V Penale, che nella sentenza del 22.6.2010 n. 29176 ha statuito che *“In tema di false comunicazioni sociali integrano la fattispecie incriminatrice soltanto quelle informazioni sociali che siano o previste o imposte dalla legge. Dunque, oltre al bilancio di esercizio si includono quelle “altre comunicazioni” descritte (e, quindi “previste dalla legge”) nel codice civile (come, le relazioni semestrali, la relazione sottesa all'art. 2446, nel caso di perdita per oltre il terzo del capitale, rendiconto finale del patrimonio destinato ai sensi dell'art. 2447 novies, le relazioni ex artt. 2501 ter e 2504 novies: in caso di fusione o scissione; quelle redatte ex art. 2433 bis, comma 5, nel caso di acconto sui dividendi; quelle disciplinate dall'art. 2277, comma 2 e art. 2452, per l'inventario all'inizio della liquidazione, ivi compresi i bilanci annuali di liquidazione disciplinati dagli artt. 2311/2453, ecc... omissis...)”*.

Concludendo sul punto, ritiene il Pubblico Ministero che la relazione semestrale al 30.06.2010 rientri nella previsione di cui all'art. 2622 c.c. anche nella sua nuova riformulazione apportata dalla Legge 69/2015 (ora normativamente ricondotta nell'alveo dell'art. 2621 c.c.).

Anche il GUP ha aderito<sup>17</sup> all'impostazione accusatoria, ritenendo che la relazione semestrale al 30.6.2010 costituisca una "comunicazione sociale prevista dalla legge".

Secondo il Giudice, «*si deve concordare con quella dottrina maggioritaria (vd. testo citato Mazzacupa-Amati in "Diritto penale dell'economia", pag. 87) che individua, tra le fonti normative delle comunicazioni sociali ("previste dalla legge"), non soltanto le norme primarie, ma anche quelle regolamentari, nel senso che il contenuto della comunicazione penalmente rilevante può essere: "dettagliato anche da fonte regolamentare, dalla concreta finalità della norma o dall'autonomia dell'organismo sociale, libero nella scelta dei moduli informativi, considerandosi quindi quelle comunicazioni previste dalla legge implicitamente e/o indirettamente, anche considerato che in relazione alle comunicazioni sociali il legislatore ha adottato la formula "previste dalla legge", preferendo per contro la più specifica e riduttiva formula "imposte dalle legge" in relazione all'oggetto ed all'ambito della condotta dell'omissione di informazioni la cui comunicazione sia appunto imposta dalla legge...."* (Rossi, 2012, 153-154). A conforto di una tale estesa interpretazione vd. anche Cass. n. 29176 del 22.06.2010 (richiamata dal PM), che appunto include, nelle "altre comunicazioni sociali" previste dal

*codice civile, anche le relazioni semestrali, la relazione sottesa all'art. 2246 c.c. e le altre richiamate dalle norme già indicate"*.

Secondo il GUP, dunque, mentre per l'omissione di informazione è necessario che la comunicazione sia imposta dalla legge, sarebbe sufficiente che la comunicazione sociale falsificata sia "prevista dalla legge", mentre può essere disciplinata da atti di natura regolamentare.

I difensori degli imputati hanno aspramente criticato tale impostazione, negando che la relazione semestrale predisposta da X abbia rilievo ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 2622 c.c.

Detta relazione, invero, contiene già al suo interno la finalità per cui è stata redatta, indicando che "è stata predisposta esclusivamente per la determinazione dell'utile semestrale al fine del calcolo del patrimonio di vigilanza, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare della Banca d'Italia n. 155 del 18.11.1991".

Nessun socio o investitore, dunque, avrebbe potuto essere tratto in inganno da tale rappresentazione.

La relazione, inoltre, era destinata alla sola Banca d'Italia, come previsto dalla circolare n. 262 del 2005.

Infine, le difese rilevavano come dal complesso di norme che regolano la materia, oggetto di ostensione al pubblico fosse esclusivamente la notizia dell'approvazione della relazione ex art. 144 - 66 TUF e non la relazione stessa.

Infine, valorizzavano l'ulteriore decisivo aspetto secondo cui la X non avesse mai divulgato o pubblicato tale relazione semestrale, (prassi che ha

<sup>17</sup> In sede di udienza preliminare è stata infatti respinta la richiesta ex art. 129 c.p.p. in relazione al capo C) dell'imputazione.

adottato solo a partire dal 2014) sicché tale documento non poteva trarre in inganno nessun soggetto.

Queste, in sintesi, le posizioni emerse circa la natura della relazione semestrale e circa il rispetto degli obblighi comunicativi previsti in relazione alla X.

Sulla base di tale acceso ed ampio contrasto, i Periti hanno ricostruito nel loro elaborato l'intera normativa primaria e secondaria<sup>18</sup> applicabile al caso di specie, premettendo che occorre far riferimento alla normativa dettata in tema di "emittenti diffusi", poiché a tale categoria di società apparteneva la X all'epoca dei fatti contestati.

Ebbene, dall'analisi della normativa che regola gli obblighi di comunicazione per le società, può agilmente evincersi che il TUF, all'art. 154 *ter*, preveda solo per gli "emittenti quotati", ma non per "emittenti diffusi", la pubblicazione della "Relazione finanziaria semestrale" comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154 bis, comma 5<sup>19</sup>.

Il contenuto e le modalità di predisposizione della Relazione semestrale, dunque obbligatoria per le sole società quotate, sono indicate nel Regolamento Emittenti n. 11971/99 (in vigore a giugno 2010) emanato dalla Consob in attuazione del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), in particolare dall'art. 81 ("Relazione finanziaria semestrale").

<sup>18</sup> Cfr. par. 7 dell'elaborato.

<sup>19</sup> Attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della corrispondenza alle risultanze contabili, ai libri e alle scritture contabili.

X, tuttavia, non apparteneva a tale categoria di soggetti, essendo qualificabile come "emittente diffuso". La riconduzione a tale categoria non è mai stata in contestazione e lo stesso CdA, nel verbale del 27.09.2010, precisa che la Banca rientra fra gli "emittenti diffusi" avendo i requisiti previsti dall'art. 2 *bis* del Regolamento Emittenti - "Definizioni di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante".

I Periti hanno inteso richiamare l'attenzione anche sul merito dell'obbligo informativo, previsto dall'art. 51 del Testo Unico Bancario (TUB)<sup>20</sup>, che rinvia, per la concreta individuazione dei contenuti da trasmettere e le modalità e forma della comunicazione, alla circolare della Banca d'Italia.

In particolare, nella Circolare n. 263 del 27.12.2006 della Banca d'Italia denominata "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Par. 12, Titolo 1, Cap. 2, sono riportate le indicazioni sulla "Periodicità delle segnalazioni e modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza individuale"<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> D.lgs. 1 settembre 1993, n.385 - Testo Unico Bancario (aggiornato a gennaio 2010). Art. 51 (Vigilanza informativa):

"1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:

a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;  
b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;  
c) la risoluzione consensuale del mandato;  
d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.  
1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis".

<sup>21</sup> E precisamente:

La relazione trasmessa all'organo di vigilanza, dunque, non rientra certamente tra le comunicazioni indicate dall'art. 2622 c.c., poiché da un lato è diretta esclusivamente alla Banca d'Italia e non invece 'ai soci o al pubblico', e, dall'altro, ha una funzione diversa da quella tutelata dalla norma penale, perché tale informazione inerisce esclusivamente al c.d. sistema di vigilanza.

Sebbene tale obbligo sia dunque *imposto* dalla legge (art. 51 del Testo unico bancario) e specificato da fonte secondaria, cioè la citata circolare n.

---

“12.1. - Calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno.

*Il patrimonio di vigilanza va calcolato con periodicità trimestrale.*

*Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun anno è calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio, anche se questo non sia stato ancora approvato.*

*A tal fine, gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, procedono alla valutazione delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiusosi alla suddetta data.*

*Sono tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia le eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile.*

*Queste disposizioni si applicano anche alle banche che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto, nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo alla fine dell'anno questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve con riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre.*

*Le disposizioni precedenti si applicano anche per il calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno. Pertanto, gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base ai medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla **situazione in essere al 30 giugno**, alla quantificazione delle riserve, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione dell'utile semestrale”.*

263 del 27.12.2006 di Banca d'Italia, la relazione, da trasmettersi al solo Istituto di vigilanza, non può essere ricompresa fra i documenti previsti dall'art. 2622 c.c.

Anche l'art. 110 R.E. Consob<sup>22</sup> sembra escludere l'obbligo, per gli emittenti diffusi, di comunicare al pubblico la “relazione semestrale”, poiché per tali soggetti è prevista l'ostensione esclusivamente del bilancio d'esercizio, consolidato e alla relazione della società di revisione.

Per gli emittenti diffusi, infatti, vi è il mero obbligo di comunicare, ai sensi dell'art. 66 comma 3 lettera b) R.E. “*le deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione dei dividendi, il bilancio consolidato il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione*”

Deve pertanto condividersi quanto affermato dalle difese degli imputati e dai loro consulenti, non essendo previsto per gli emittenti diffusi l'obbligo di predisporre e pubblicare la relazione semestrale, ma esclusivamente di comunicare al pubblico la sua deliberazione.

---

<sup>22</sup> “*Informazioni periodiche*”, che prevede quanto segue:

“1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi, contestualmente al deposito presso il registro delle imprese previsto dall'articolo 2435 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale il bilancio d'esercizio approvato, il bilancio consolidato, se redatto, nonché le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione. Dell'avvenuto deposito è data contestuale notizia mediante un avviso diffuso con le modalità di cui all'articolo 109, comma 1 lettera b).

2. Gli emittenti azioni diffuse, contestualmente alla comunicazione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dal comma 1.

3. Gli emittenti obbligazioni diffuse, a richiesta della Consob, trasmettono alla stessa la documentazione prevista dal comma 1”.

Effettivamente, X ha predisposto il “*Bilancio al 30.6.10 - Relazione semestrale*”, trascritto nel verbale del CdA del 27.9.2010 ed approvato appunto quale “comunicato stampa” e trasmesso a due agenzie, proprio al fine di ottemperare agli obblighi informativi imposti dalla legge.

Conformemente a quanto previsto dagli articoli 114 TUF e 109, 66 comma 3 lett. b) R.E., la comunicazione al pubblico non ha avuto ad oggetto la relazione, ma esclusivamente la delibera di approvazione.

Deve infine evidenziarsi che la Banca, nella “Situazione semestrale al 30/6/10” aveva già indicato le finalità ed i contenuti nel corpo dello stesso documento ove a pag. 57, par. “A.1 - Parte Generale, Sezione 2 - Principi generali di redazione” della nota integrativa è riportato: “*La situazione patrimoniale ed economica semestrale, in particolare, è stata predisposta esclusivamente per la determinazione dell’utile semestrale ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare della banca d’Italia n. 155 del 18 dicembre 1991 – 12° aggiornamento - 5 febbraio 2008. Essa, pertanto è priva di alcuni prospetti, dati comparativi e note esplicative che sarebbero richiesti per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del semestre di X in conformità agli International Financial reporting Standards adottati dall’Unione Europea in particolare le disposizioni contenute nella IAS 34*”.

Tale precisazione, dunque, rende ancor più evidente come nessun

risparmiatore, socio o azionista avrebbe potuto essere indotto in errore da tale documento, che veniva redatto e predisposto per finalità diverse da quelle indicate nel capo di imputazione, esplicitate nel corpo del medesimo documento.

Ne deriva che la condotta ascritta agli imputati al capo C) dell’imputazione, come originariamente formulate, non integra il reato contestato, sia perché in ogni caso non sono superate le soglie di rilevanza penale, sia in quanto le falsità sono state trasfuse in un documento (la c.d. relazione semestrale) la cui comunicazione ai soci o al pubblico, diversamente da quanto avviene per le società quotate, non è prevista da alcuna legge, ed era diretta esclusivamente alla Banca d’Italia.

A tali considerazioni segue, necessariamente, l’assoluzione degli imputati dal reato ascritto al capo C) (originaria formulazione) perché il fatto non sussiste.

Posto che la relazione semestrale predisposta da X non può considerarsi “comunicazione sociale” rilevante ai sensi dell’art. 2622 c.c., deve in ogni caso rilevarsi come il TUF, nel testo vigente nel 2010, imponesse obblighi informativi oltre che agli emittenti quotati e ai soggetti che sollecitavano il pubblico risparmio, anche ad emittenti non quotati, che avevano strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> In relazione a tale tipologia di emittenti, i Periti segnalano come nel sito della CONSOB sono riportate le seguenti informazioni: “*L’emittente diffuso è tenuto a fornire ai sottoscrittori dei propri strumenti finanziari informazioni ulteriori rispetto a quelle cui è tenuto un emittente che non è né quotato né diffuso. Inoltre, l’emittente diffuso è preso in considerazione dal codice civile insieme all’emittente quotato nella categoria delle società che fanno ricorso al mercato*

In particolare, gli obblighi informativi degli emittenti diffusi sono indicati dall'art. 116 del TUF<sup>24</sup> – “Strumenti

---

*dei capitali di rischio (l'art. 2325-bis del codice civile, infatti, definisce tali le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante). A tale categoria il codice civile applica alcune norme che non estende alle società per azioni né quotate né diffuse, per cui sapere se un emittente è diffuso significa anche sapere se alcune disposizioni del codice civile si applicano o meno a tale società.*

*Gli obblighi di un emittente diffuso:*

- *“devono fare comunicati stampa ogni volta che si verificano eventi e circostanze rilevanti;*
- *devono pubblicare i documenti contabili, ossia il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato se redatto e le relazioni della società di revisione;*
- *devono fornire informazioni ai possessori dei loro strumenti finanziari per consentire loro l'esercizio dei diritti connessi a tali strumenti.*
- *devono pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea, ma solo se sono emittenti azioni diffuse.*
- *devono pubblicare il documento su eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari ad amministratori e dirigenti.*
- *nel caso in cui gli strumenti finanziari di un emittente diffuso formino oggetto di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio l'offerente è tenuto a pubblicare un documento di offerta che consentirà al titolare di valutare la proposta effettuata.*
- *devono rendere pubblici gli incarichi assunti dai componenti gli organi di contratto al fine di verificare il rispetto dei limiti in materia di cumulo degli incarichi.*
- *devono rispettare gli obblighi di trasparenza previsti per le società che intrattengono rapporti di controllo o di collegamento con società estere aventi sedi legali in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.*
- *sono assoggettati agli obblighi previsti dal Regolamento sulle operazioni con parti correlate”.*

*Infine è riportato che: “Tali soggetti sono tenuti, tra l'altro, a fornire al pubblico e alla Consob informazioni su fatti rilevanti o idonei a influenzare sensibilmente il prezzo dei titoli, devono mettere a disposizione la documentazione contabile e informare il mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori (art. 114 bis e 116 del D.Lgs 58/98, artt. 108-112 RE n. 1197/99, comunicazione Consob n. 99018236 de/16/3/99”.*

<sup>24</sup> **“1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali**

**finanziari diffusi tra il pubblico”** - che prevede l'applicazione degli articoli 114 (ad eccezione del comma 7) e 115 agli emittenti diffusi non quotati e che la Consob stabilisca con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti.

L'art.114 del TUF<sup>25</sup> – **“Comunicazioni al pubblico”** - prevede la

---

*emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.*

*2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158.*

*2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che l'ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall'emittente.*

*2-ter. Agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante si applicano le disposizioni degli articoli 125-bis, commi 1 e 3, e, in quanto compatibile, 4, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis e 127. La Consob può, estendere con regolamento, in tutto o in parte, gli obblighi previsti negli articoli 125-bis, 125-ter e 125-quater agli emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob può dispensare dall'osservanza delle suddette disposizioni gli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione”.*

<sup>25</sup> **“1. Fermi gli obblighi previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazioni delle informazioni, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b).**

**2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di**

comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui all'art. 181 del TUF e che la Consob stabilisca con regolamento le modalità e termini di comunicazioni delle informazioni.

In merito alle "informazioni privilegiate" da comunicare al pubblico, l'art. 181 del TUF dispone:

*"1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica,*

---

*comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.*

*3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La Consob, con regolamento, può stabilire che l'emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.*

*4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1, ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.*

*5. La Consob può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato Membro d'origine ... notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente.*

*6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La Consob, entro sette giorni, può escludere la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non passa indurre anche parzialmente o temporaneamente in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto. ... (omissis)"*

*concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.*

*2 omissis.*

*3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:*

*a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;*

*b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.*

*4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.*

Inoltre, sono previsti anche obblighi, per gli emittenti, di comunicazione di dati rilevanti alla Consob, disciplinati dall'art. 115 del TUF<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Parte IV "Disciplina degli emittenti", Titolo III "Emittenti", Capo I "Informazione societari".

Art. 115 T.U.F. "Comunicazioni alla Consob":

*"1. La Consob, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale:*

*a) richiedere agli emittenti quotati, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità;*

*b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori*

Proprio in attuazione del disposto dell'art. 114 TUF, che demanda a Consob la regolamentazione delle modalità e delle forme della comunicazione (obbligatoria) delle informazioni rilevanti, l'Autorità ha provveduto a disciplinare detti aspetti nell'art. 109 del Regolamento Emittenti.

L'art. 109 (*"Informazioni su eventi e circostanze rilevanti"*) del Regolamento Emittenti della Consob n. 11971/99<sup>27</sup>, aggiornato al giugno 2010, prevede due alternative possibilità di comunicazione delle informazioni, rinviando o all'art. 66 R.E. o prevedendo l'invio di un comunicato stampa ad almeno due agenzie di stampa.

In particolare, l'art. 66 del Regolamento Emittenti<sup>28</sup> prevede che

---

*generalmente, dai dirigenti alla redazione dei documenti contabili societari dagli altri dirigenti, dai revisori legali e dalle società di revisione legale, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a);*

*c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia;*

*c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies.*

*2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122.*

*3. La Consob può altresì richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società con azioni quotate l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiduciari".*

<sup>27</sup> *"1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi pubblicano le informazioni su eventi e circostanze rilevanti previste dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico:*

*a) osservando le disposizioni previste dagli articoli 66, comma 1, 2, lettere a), b) e c), e 3, lettera b), e 66 bis<sup>27</sup>;*

*b) con le modalità indicate nel Capo I oppure inviando il comunicato ad almeno due agenzie di stampa.*

<sup>28</sup> *Eventi e circostanze rilevanti":*

---

*"1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio mediante apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nel Capo I.*

*2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano assicurano che:*

*a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;*

*b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga diffusa senza indugio con le modalità indicate nel Capo I;*

*c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il marketing delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;*

*d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato.*

*3. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità previste nel Capo I:*

*a) delle proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili qualora siano destinate ad essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;*

*b) delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.*

*4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114, comma 4, del Testo unico, allorché in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti ovvero l'andamento dei loro affari, il prezzo degli stessi strumenti vari, nel mercato nel quale tali strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti, in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, gli emittenti stessi o i soggetti che li controllano, ove interessati dalle predette notizie, pubblicano, senza indugio e con le modalità indicate nel Capo I, un comunicato con il quale informano*

gli obblighi di comunicazione sono rispettati se “*al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio mediante apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nel Capo I*”.

Pertanto, l’art. 109 c. 1 lett a) del Regolamento Emittenti n. 11971/99 (aggiornato a giugno 2010) richiama per gli emittenti diffusi l’art. 66 comma 1, 2, lettere a), b) e c), che riguardano in sostanza le modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate (quando si verificano) e l’art. 66, c. 3 lett b) relativo alla comunicazione delle “deliberazioni” con le quali l’organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.

Dunque, in presenza di informazioni privilegiate, la comunicazione al pubblico delle stesse è prevista dalla legge (art. 114 del TUF) e regolamentata nel dettaglio dal R.E. CONSOB.

Ciò posto, può agevolmente rilevarsi come X, in base agli obblighi imposti dall’art. 114 TUF avrebbe dovuto comunicare ai soci e agli investitori, nella forma del comunicato stampa o in quelle previste dall’art. 66 R.E. le c.d. “informazioni privilegiate” che avrebbero potuto sortire effetti rilevanti sugli strumenti finanziari diffusi.

Ebbene, nel comunicato alla stampa del 27 settembre 2010, non si fa la minima

menzione dell’ispezione della Banca d’Italia, né delle rettifiche nella stima dei crediti dalla stessa indicate, recepite solo in parte nella relazione semestrale. L’ispezione in corso dei funzionari dell’istituto di vigilanza e le rettifiche nella valutazione dei crediti che gli stessi avevano proposto costituisce certamente “*informazione privilegiata, idonea ad incidere sul prezzo degli strumenti finanziari*” ai sensi dell’art. 181 TUF, sopra riportato, che addirittura fa riferimento alla necessità di comunicare anche eventi futuri ed incerti, qualora siano idonei ad incidere sulla quotazione o sul prezzo delle partecipazioni.

A nulla rileva, dunque, che l’ispezione non fosse, all’epoca della divulgazione del comunicato, ancora formalizzata e conclusa, e che i risultati e le rettifiche siano state trasmesse successivamente da Banca d’Italia.

Ed infatti, già la mera esistenza dell’ispezione da parte dell’organo di vigilanza deve ritenersi, alla luce della riportata definizione, una informazione privilegiata, come tale da comunicare, senza indugio, al pubblico dei risparmiatori.

Né venivano comunicati, con le dovute forme, i rilievi ispettivi della Banca d’Italia e la svalutazione dei crediti per oltre 88 milioni di euro, che costituivano certamente informazioni rilevanti, ai sensi dell’art. 181 TUF, ed erano già noti ai vertici del CdA (sebbene non fosse ancora del tutto conclusa la procedura ispettiva), come emerge *ictu oculi* dai verbali delle riunioni del CdA a partire dal 7 giugno 2010, cui, pur a vario titolo e in tempi diversi, parteciparono comunque tutti i

---

*circa la veridicità delle stesse notizie integrandone o correggendone ove necessaria il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa”.*

soggetti imputati dell'addebito suppletivo.

La contestazione supplementare effettuata dal P.M. in data 31.1.2018 trae spunto proprio dalla violazione degli obblighi informativi imposti dalla legge (114 T.U.F.) e disciplinati dal R.E, segnalati dai periti nell'elaborato<sup>29</sup>.

Sebbene l'omessa comunicazione di tali informazioni privilegiate sia emersa nella sua materialità e nella sua soggettiva ascrivibilità, il reato contestato deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, poiché il fatto, commesso il 27.9.2010, è stato contestato per la prima volta agli imputati sol tanto in data 31.1.2018, senza che il termine di perenzione ordinario di sei anni fosse interrotto.

Né può ritenersi che tale addebito costituisca specificazione, modificazione o mera aggiunta rispetto a quello contestato inizialmente, poiché afferisce a una diversa comunicazione (non alla relazione semestrale, ma ad altre informazioni, di natura privilegiata), ha ad oggetto una condotta omissiva e non commissiva (di alterazione/falsificazione del bilancio, inizialmente ascritta agli imputati) e viene individuato un danno ulteriore e diverso rispetto a quello inizialmente contestato.

Alla luce di tali considerazioni, il reato contestato in via suppletiva dal Pubblico Ministero all'udienza del 31 gennaio 2018 deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.

Considerato che la contestazione suppletiva è intervenuta *in limine* alla discussione, ad istruttoria già chiusa, il

Tribunale, per mere ragioni di opportunità, non ha proceduto d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., alla pronuncia di una sentenza parziale, adottando viceversa la formula di proscioglimento di cui all'art. 531 c.p.p. all'esito delle conclusioni delle parti.

Tuttavia, la sostanziale immediatezza della deliberazione sul punto, rispetto al momento di rilievo della causa estintiva, comporta che l'Organo giudicante, nel far prevalere la dichiarazione di improcedibilità su di una pronuncia nel merito, ha fatto applicazione della regola di giudizio dell'art. 129 c.p.p.

Ha cioè ritenuto che dagli atti non risultasse una evidente ragione di assoluzione; mentre se ci si fosse attenuti ai canoni decisionali di cui agli articoli 529 e segg. del codice di rito, a far propendere per la pronuncia assolutoria nel merito, sarebbe stato sufficiente anche un ragionevole dubbio in tal senso.

*L'accusa di indebita restituzione dei conferimenti*

Al capo D) della rubrica è contestato agli imputati di aver consentito l'acquisto, da parte di X, di azioni proprie ad un prezzo illecitamente maggiorato, così determinando, in violazione del disposto degli articoli 2626 e 2357 c.c., l'indebita restituzione di conferimenti ai soci per quantomeno € 10.342.000.

Va doverosamente premesso che anche il Pubblico Ministero, in sede di conclusioni, ha richiesto l'assoluzione di tutti gli imputati da questo addebito 'perché il fatto non sussiste', testualmente riconoscendo non essere stati "*forniti dai CTPM argomenti*

---

<sup>29</sup> Cfr. pag. 220.

*tecnicamente per superare le convincenti argomentazioni dei periti, secondo cui, in ogni caso, le maggiori perdite sarebbero state assorbite dalle riserve disponibili”.*

In sostanza, anche il titolare dell'azione penale finiva per aderire alle determinazioni dei Periti illustrate segnatamente al paragrafo 9.6 del proprio elaborato, sotto il titolo 'La restituzione dei conferimenti'.

Anche la decisione del Tribunale va parimenti ricondotta a quanto ivi perfettamente spiegato.

In sostanza, poiché l'illecito penale di cui all'art. 2626 cod. civ. è incentrato sulla condotta di restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci, a far difetto è lo stesso elemento oggettivo del reato.

Infatti, in perizia, alle pagine 531 e 532, si evidenzia come, dalle voci del patrimonio netto della Banca, risultino cospicue riserve per acquisto azioni proprie e di utili disponibili (rispettivamente, di oltre 40 milioni di euro sia al 31.12.2009 sia al 30.6.2010, e di oltre 9 milioni sia al 31.12.2009 che al 30.6.2010), in ogni caso superiori alla sommatoria fra i dubbi esiti stimati dagli Ispettori e al controvalore dell'acquisto delle azioni proprie.

Già questa prima considerazione basterebbe a ritenere rispettata, come premesso, la *ratio* di tutela della norma incriminatrice, posto che appare evidente come, nella specie, non si sia verificata alcuna indebita restituzione di conferimenti, cioè una restituzione lesiva del capitale sociale o delle riserve indisponibili.

Tant'è che lo stesso Consulente del Pubblico Ministro, dott. P. a dire il

vero, a pagina 10 della propria consulenza integrativa del 21 marzo 2014, scriveva testualmente: «*Non vi sarebbe dunque una lesione del capitale sociale e/o delle riserve indisponibili*”, in linea con quanto successivamente accertato dai Periti.

A scansare ogni equivoco circa la piena liceità delle operazioni di acquisto di azioni proprie decise dagli amministratori della Banca sta poi, segnatamente, il dato quantitativo relativo al volume degli acquisti, ascrivibile per la più gran parte all'operato dei Commissari straordinari insediatisi a partire dal 4 ottobre del 2010, quando invece, sino a quella data, l'entità delle negoziazioni si era contenuta nei limiti di un controvalore, modesto e conseguentemente inoffensivo, di € 1.502.508.

Quanto poi al requisito di anti-giuridicità speciale espresso dalla locuzione 'fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale', che rende plausibile<sup>30</sup> una supplementare verifica della sussistenza delle condizioni di liceità poste dall'art. 2357 c.c., ebbene deve rilevarsi che, nella specie, anche tali condizioni sono state rispettate.

Premesso che l'art. 2357 c.c. sancisce che *“la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”*, appare di agevolissima comprensione come, a fronte dei marginali volumi di

---

<sup>30</sup> Ma a rigore non necessaria dal punto di vista penale: l'art. 2626 c.c. si riferisce infatti ai casi di illegittima, ma effettiva restituzione di conferimenti; dunque, è evidente che non si possa verificare la liceità o meno di una riduzione del capitale sociale di fatto mai avvenuta.

acquisto ascrivibili agli imputati, debba giocoforza essere respinta anche la tesi secondo cui andrebbe intesa in senso sostanziale (come ‘veridicità’) la ‘regolarità’ dell’approvazione del bilancio, cui fa riferimento l’articolo del codice, per sancire la legittimità dell’acquisto delle proprie azioni.

Tale interpretazione appare, in primo luogo, intrinsecamente illogica, atteso che, com’è noto, allorquando la legge adopera il termine ‘regolarità’ o ‘regolarmente’, essa intende generalmente riferirsi a profili meramente procedurali ed estrinseci, rispetto alla validità nel merito di un atto giuridico.

Ma essa, in secondo luogo, anche a volervi aderire in omaggio ad alcuni risalenti arresti della giurisprudenza, risulta superata dalla considerazione, chiaramente esposta in perizia, che anche qualora il bilancio della Banca fosse stato chiuso recependo le maggiori svalutazioni di circa 18 milioni di euro ritenute dagli Esperti nominati dal Tribunale, l’acquisto di azioni riconducibile agli imputati, nella vicenda in esame, non avrebbe rappresentato comunque, stante la sua assoluta esiguità rispetto alle riserve precostituite, una forma di restituzione di capitale.

Gli acquisti erano stati poi autorizzati dall’assemblea ordinaria del 29.4.2009 e da quella del 29.4.2010, che ne avevano stabilito, conformemente al disposto dell’art. 2357 c.c., il numero massimo (1.300.000 azioni), la durata (15 mesi) e il corrispettivo (fra un minimo di 13 € e un massimo di 23 €); il tutto, peraltro, nell’ottica della successiva rivendita dei titoli, nell’ambito di un servizio di fornitura

di liquidità svolto dalla Banca in favore dei propri soci, in modo da favorirne lo smobilizzo delle azioni (il c.d. sistema di prenotazione, senza obbligo di esecuzione per la Banca, descritto alle pagine 454 e segg. dell’elaborato peritale).

A seguito del proprio insediamento, Commissari straordinari rideterminavano il prezzo di acquisto di ogni singola azione, in ragione delle perdite portate a nuovo ma anche dell’aumento gratuito di capitale avvenuto *medio tempore*, in € 11,95, proseguendo e addirittura intensificando la compravendita di azioni proprie, onde contenere i rischi di fuga dei depositanti e degli azionisti, fino al raggiungimento del volume massimo autorizzato di 1.300.000 titoli in data 9 dicembre 2010.

Da quanto premesso discende quindi di dover mandare assolti gli odierni imputati dall’addebito elevato nei loro confronti al capo D) della rubrica ‘perché il fatto non sussiste’.

Infatti, per un verso, la natura facoltativa dell’adesione, da parte della Banca, alle prenotazioni di assegnazione comporta che anche gli acquisti di azioni rimasti in portafoglio alla data del 4 ottobre 2010, peraltro per il controvalore minimale di € 1.502.508, vadano ritenuti pienamente coperti dalla delibera assembleare del 29.4.2010.

Ma, soprattutto, la previsione incriminatrice dell’art. 2626 cod. civ. postula che sia comunque avvenuta una (anche parziale) riduzione del capitale sociale, nella specie, come detto, non verificatasi.

*L’ipotesi associativa*

Anche in relazione alla contestazione mossa al capo A) dell'imputazione, deve certamente pervenirsi ad una pronuncia assolutoria.

L'istruttoria dibattimentale si è fondata esclusivamente sulla deposizione della parte civile C., che avrebbe appreso da persone da lui conosciute quando ricopriva un ruolo apicale in GdF dell'esistenza di un gruppo ristretto di persone, i c.d. "conventuali", che erano soliti riunirsi in gran segreto nel convento di Villa Verucchio e che avrebbero gestito malamente la banca, a prescindere da formali incarichi all'interno dell'istituto di credito, tramite la Fondazione.

E' evidente che il C. non abbia riferito su fatti di cui ha avuto diretta percezione, o su accertamenti svolti quando era comandante del nucleo provinciale della GdF, ma che si sia limitato a riportare voci correnti, dichiarazioni ed opinioni assai generiche e difficilmente verificabili, apprese da altri soggetti non sentiti in dibattimento (solo uno dei quali, il T., era stato inserito nella lista testi del Pubblico Ministero).

Tali informazioni, che peraltro non riguardano I. e M. ma esclusivamente G., palesemente inutilizzabili secondo quanto disposto dall'art. 195 c.p.p., specie laddove ricevute da fonti confidenziali, sono rimaste prive di qualsiasi riscontro oggettivo, né sono stati svolti atti investigativi a conforto delle singolari e suggestive vicende narrate dal C.

Ferma l'inutilizzabilità della stragrande maggioranza delle dichiarazioni rese dalla parte civile, vale la pena rimarcare come anche il dato della "ricorrenza" di certi nominativi

all'interno dei CdA della Banca, della Fondazione e di altre banche partecipate dalla X, quali Y e W, sia assolutamente neutro rispetto alla prova del reato associativo contestato.

Inoltre, tale circostanza, oltre a verificarsi nella quasi totalità degli istituti di credito, si giustifica proprio per le significative partecipazioni azionarie in X detenute da tali soggetti (Fondazione e partecipate), che necessariamente esercitano la propria influenza allorquando vengono nominati i componenti del CdA.

Vale inoltre rimarcare come già dalla lettura del capo di imputazione appare difficilmente distinguibile una condotta associativa diversa e distinta da quella (ovviamente lecita) che si concreta nello svolgimento delle funzioni assunte dai tre imputati all'interno della banca, poiché la condotta confluita nel capo di imputazione ricalca integralmente le attribuzioni e il ruolo svolto dagli imputati all'interno dell'Istituto di credito.

In merito, preme rilevare come secondo una condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, *"Deve escludersi la configurabilità del reato di associazione per delinquere allorquando i singoli componenti di un ufficio o di un'organizzazione, con finalità e scopi leciti, pongano in essere attività illecite e manchi del tutto la prova di un collegamento tra tali fatti illeciti e le direttive generali impartite dai responsabili dell'organizzazione stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la mera comune appartenenza ad un ufficio pubblico di soggetti che avevano commesso in concorso alcuni reati potesse da sola giustificare la*

*configurazione del reato associativo).*” (Sez. 6, n. 34489 del 30/01/2013 - dep. 08/08/2013, P.G. in proc. Casula e altri, Rv. 25612201).

Nel caso che ci occupa, l'assenza di qualsiasi obiettivo riscontro alle dichiarazioni assai generiche e non circostanziate del C., l'impossibilità di riconoscere un'associazione di persone per il perseguimento di finalità illecite distinta rispetto alla mera collegialità implicita nell'appartenenza agli organi decisionali delineati dallo Statuto della Banca ed infine - soprattutto - l'accertata insussistenza dei singoli reati fine, devono condurre ad una pronuncia assolutoria perché il fatto contestato non sussiste.

#### *Sulle spese processuali*

In ragione della avvenuta assoluzione degli imputati con formula ampia, deve anche essere affrontato il tema circa l'eventuale condanna dei querelanti al pagamento delle spese processuali, come previsto dall'art. 542 c.p.p.

Deve in primo luogo rilevarsi come i difensori degli imputati non abbiano richiesto, in sede di conclusioni, la condanna dei querelanti al risarcimento dei danni ed alle spese processuali.

Ebbene, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, *“In tema di reati perseguibili a querela, ai fini della condanna del querelante alle spese sostenute dall'imputato assolto è sempre necessario che quest'ultimo proponga la relativa domanda.”* (Sez. 5, n. 42102 del 21/06/2011 - dep. 16/11/2011, P.C. in proc. Pineschi, Rv. 25170201)

Per altro verso, deve rimarcarsi come sia sempre necessario<sup>31</sup>, ai fini

<sup>31</sup> *“La condanna del querelante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato, assolto per*

dell'operatività del disposto previsto dall'art. 542 c.p.p., l'accertamento in concreto di una colpa del querelante, che nel caso in esame non è emersa.

Alla luce di tali molteplici considerazioni, il Tribunale ritiene opportuno non condannare i querelanti al pagamento delle spese processuali.

Detta scelta appare, del resto, maggiormente conforme con l'interpretazione dell'art. 542 c.p.p. fornita dalla Corte Costituzionale, con sentenze n. 180 e 423 del 1993, che ha escluso qualsiasi automatismo tra assoluzione dell'imputato e condanna del querelante alle spese.

P.Q.M.

Visto l'art. 531 c.p.p.,

dichiara

non doversi procedere nei confronti di I., M., G., V., S., B., L., M., P., B., D. e S. in ordine al reato a loro ascritto come da nuova contestazione, formulata in data 31 gennaio 2018, al capo C) dell'imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione;

visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve

I., M., G., L., G., P., M., L., B., V., F., I., V., V., S., M., B., D. e S. dai restanti reati a loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste;

visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,

indica

in giorni 90 il termine di deposito della motivazione.

Rimini, 20 febbraio 2018.

---

*non aver commesso il fatto, deve essere preceduta da un motivato giudizio positivo sull'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela”.* (Sez. 2, n. 56929 del 03/10/2017 - dep. 20/12/2017, P.C. in proc. Sovrana, Rv. 27169701)

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI  
– Decreto 14 settembre 2018 (R.G.N.R.  
N. 370/18) <sup>(32)</sup>

*Indagini difensive - Rifiuto di rendere  
dichiarazioni della persona a  
conoscenza di circostanze utili -  
Richiesta di audizione al pubblico  
ministero - Prova dell'esercizio della  
facoltà di non rispondere o di non  
rendere la dichiarazione - Necessità*

PROCURA della REPUBBLICA  
Presso il TRIBUNALE di RIMINI  
Proc. nr. 370/18 RGNR mod. 21  
Il P.M.

Letta l'istanza del difensore del signor  
C., formulata ai sensi dell'art. 391 bis  
comma 10 c.p.p. e depositata in data  
12.09.2018;

rilevato che:

la missiva di data 3.8.2018, indirizzata  
alla signora A., non conteneva una  
convocazione ad una data, fissata per  
l'assunzione delle sue informazioni, ma  
soltanto un invito, a presentarsi allo  
Studio per concordare data e ora;

la missiva non conteneva l'indicazione  
di un termine, entro il quale la signora  
avrebbe dovuto comunicare eventuali  
date per la sua audizione;

la possibilità di rilasciare una  
dichiarazione, quale alternativa  
all'assunzione a sit, prospettata nella  
missiva, non era accompagnata  
dall'indicazione di un termine;

la documentazione allegata non attesta  
la ricezione della raccomandata;

---

<sup>32</sup> Su questo numero della rivista si può leggere un  
commento al decreto di Alessandro Fabbri.

di conseguenza, difettano, allo stato, i  
requisiti di cui all'art. 391 bis comma  
10, poiché per le ragioni sopra illustrate  
in merito alla missiva del 3.8.2018, non  
è possibile valutare il silenzio della  
signora quale esercizio della facoltà di  
non rispondere o di non rendere la  
dichiarazione;

Si comunichi al difensore e si trasmetta  
al sig. GUP per l'allegazione agli atti  
del fascicolo, trasmesso in data  
11.09.2018 con richiesta di rinvio a  
giudizio.

Rimini li 14.09.2018

Il Procuratore della Repubblica

TRIBUNALE DI RIMINI –  
SENTENZA 22 MARZO 2017 N. 531,  
DEP. 16 GIUGNO 2017 (R.G.N.R. N.  
7279/11 – R.G.T. N. 577/14) <sup>(33)</sup>

*Art. 44 lett. b) d.p.r. 380/2001 - art. 75  
d.p.r. 380/2001 - Nullità del decreto di  
giudizio immediato nei confronti di  
imputati per reati connessi rientranti  
nella previsione dell'art. 550 c.p.p. -  
Esclusione*

Il Tribunale di Rimini  
in composizione collegiale

- omissis -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo penale

contro

- omissis -

IMPUTATI

S. e F.

a) Delitto previsto e punito dagli  
articoli 61 n. 2, 81, 110, 323 codice

---

<sup>33</sup> Su questo numero della rivista si può leggere un  
commento alla sentenza di Alessandra Gualazzi.

penale per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, S. nella qualità di responsabile del procedimento e F. di dirigente lo Sportello unico per l'edilizia, intenzionalmente procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale a C. e C., legali rappresentanti della società X e danno ingiusto a C., mediante il rilascio del permesso di costruire ... e dei permessi di costruire in sanatoria ... e ..., nonché per la presa d'atto delle DIA ... e ..., in violazione delle norme di legge, regolamento e degli strumenti urbanistici, così come meglio sotto specificato.

In particolare il permesso di costruire ... rilasciato dal Dirigente dello Sportello unico per l'edilizia del Comune di ..., su istruttoria del tecnico ..., risulta affetto dai seguenti vizi:

è rilasciato per un intervento di "ristrutturazione" quando in verità la parte più significativa dell'intervento è costituita dall'intervento di "ampliamento", che dalla documentazione in atti risulta essere:

- non accompagnato dal "preventivo consenso delle proprietà confinanti" (art. 21, c. 8, condizione 5) del RUE vigente);
- non accompagnato da atto sottoscritto per garantire "il passaggio pubblico (marciapiede)" oppure
- dalla istituzione di una "servitù di uso pubblico per una larghezza minima di 1,50 m" lungo confini di proprietà (art. 21, c. 8, condizione 1) del RUE vigente);
- non accompagnato dalla "valutazione di merito" della Commissione per Qualità Architettonica e

il Paesaggio (art. 21, c. 8, condizione 4) del RUE vigente) che si espressa invece, così risulta in atti, con il solo "parere favorevole";

- non conforme alla distanza tra edifici di 10,00 metri prescritta dall' art. 88.e, commi 2 e 8 del RUE vigente;

non è conforme all'articolo 24.7 del RUE che prescrive, per la zona in questione, che il rapporto di copertura di progetto Q sia uguale o inferiore al rapporto esistente ( $Q \leq Q_e$ ).

così da essere in contrasto con:

- l'art. 6, c. 2, LR 31 /2002: conformità dei titoli "alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica" (requisiti titoli abilitativi);

- all'art. 12, c.1, dpr 380/01: "Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente" (presupposti per il rilascio);

- all' art. 13, c. 1, dpr 380/01: "Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici" (competenza al rilascio).

I permessi costruire in sanatoria e le DIA sopra indicate sono poi illegittimi in via derivata, in quanto fondati sul permesso ... (illegittimo per i motivi sopra indicati). Il permesso in sanatoria ... è poi illegittimo anche per l'assenza di sopralluogo in cantiere e di verifica delle opere effettivamente realizzate, nonché delle modalità esecutive.

L'ingiusto vantaggio patrimoniale per C. e C. discende dalla possibilità di effettuare e legittimare i lavori di ampliamento, con conseguente

maggiore superficie utile, ottenuta però in spregio alla normativa generale e speciale che regola l'edificazione e i rapporti con i confinanti, come sopra meglio indicato.

Il danno patito da C. discende dal minore valore del proprio immobile e dall'oggettivo disturbo che l'ampliamento e le connesse attività alberghiere (installazione di motori e attrezzature necessarie per i servizi alberghieri di piscina, idromassaggio, nonché le strutture che attuano i servizi medesimi) producono nei suoi confronti, essendo ella confinante e con abitazione le cui finestre si affacciano sulla zona dell'Hotel oggetto di ampliamento.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere il reato di cui all' articolo 44 lett. b) dpr 380/2001 e conseguirne profitto e impunità, per sé e per i correi.

In ..., nelle date di rilascio dei permessi e nei giorni immediatamente successivi al deposito delle denunce inizio attività.

C.

b) Delitto previsto e punito dagli articoli 61 n. 2 e 20.13 dpr 380/2001 per avere, in qualità di tecnico progettista del permesso di costruire ..., falsamente asseverate, la conformità del progetto "vigente Regolamento edilizio Comunale, alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza e sanitarie", perché il progetto asseverato è da ritenersi non conforme al RUE vigente. In particolare poiché il progetto risulta:

1) non accompagnato dal "preventivo consenso delle proprietà confinanti"

(art. 21, c. 8, condizione 5) del RUE vigente);

2) non accompagnato da atto sottoscritto per garantire "il passaggio pubblico (marciapiede)"

*oppure*

2 bis) dalla istituzione di una "servitù di uso pubblico per una larghezza minima di 1,50 m" lungo confini di proprietà (art. 21, c. 8, condizione 1) del RUE vigente);

3) non accompagnato dalla "valutazione di merito" della Commissione per Qualità Architettonica e il Paesaggio (art. 21, c. 8, condizione 4) del RUE vigente) che si espressa invece, così risulta atti, con il solo "parere favorevole";

4) non conforme alla distanza tra edifici di 10,00 metri prescritta dall'art. 88.e, commi 2 e 8 del RUE vigente.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere il reato di cui all' articolo 44 lett. b) dpr 380/2001 e conseguirne profitto e impunità, per se e per i correi.

In ... il ...

C. e B.

c) Delitto previsto e punito dagli articoli 61 n. 2, 110, 481 codice penale, per avere, in concorso tra loro, C. in qualità di progettista architettonico, B. in qualità di progettista strutturale, falsamente attestato per asseverazione la congruenza fra progetto urbanistico architettonico e progetto strutturale depositato al Servizio tecnico di bacino.

In particolare poiché il progetto depositato (n. ...) qualificato come "riparazione" per la sostituzione e la modifica strutturale del solaio della cucina non è previsto in alcun modo nel titolo urbanistico e perché,

nonostante la sostituzione e modifica del predetto solaio nella relazione al PDC si afferma “Non sarà modificata la struttura portante dell'immobile”.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere il reato di cui all'articolo 44 lett. b) dpr 380/2001 e conseguirne profitto e impunità, per sé e per i correi.

....

M.

d) Delitto previsto e punito dagli articoli 61 n. 2 e 20.13 dpr 380/2001 per avere, in qualità di tecnico progettista del permesso di costruire in sanatoria ..., falsamente asseverato, la conformità del progetto “vigente Regolamento edilizio Comunale, alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza e sanitarie”, perché il progetto asseverato è da ritenersi non conforme al RUE vigente.

In particolare risulta che:

la distanza fra gli edifici è metri 7,47 anziché metri 10 (tale distanza è prescritta dal RUE vigente e dall'articolo 9 dm 1444/1968);

il progetto non indica in modo qualificato le modalità esecutive della parte relativa agli spazi interrati;

il progetto non è accompagnato dagli obblighi previsti dalle “condizioni” n. 1) (marciapiede e/o servitù di passaggio), n. 4) (“valutazione di merito” della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio) e n. 5) (“preventivo consenso delle proprietà confinanti”) prescritte dall'art. 21, c. 8 del RUE vigente;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere il reato di cui all'articolo 44 lett. b) dpr 380/2001

e conseguirne profitto e impunità, per sé e per i correi.

In ...

e) Delitto previsto e punito dagli articoli 61 n. 2 e 20.13 dpr 380/2001 per avere in qualità di progettista della DIA ..., falsamente asseverato la conformità del progetto “vigente Regolamento edilizio Comunale, alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza e sanitarie”, perché il progetto asseverato è da ritenersi non conforme al RUE vigente.

In particolare risulta che:

la distanza fra gli edifici è metri 7,47 anziché metri 10 (tale distanza è prescritta dal RUE vigente e dall'articolo 9 dm 1444/1968);

il progetto non è accompagnato dagli obblighi previsti dalle “condizioni” n.

1) (marciapiede e/o servitù di passaggio) e n. 5) (“preventivo consenso delle proprietà confinanti”) prescritte dall'art. 21, c. 8 del RUE vigente;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere il reato di cui all'articolo 44 lett. b) dpr 380/2001 e conseguirne profitto e impunità per sé e per i correi.

In ...

f) Delitto previsto e punito dagli articoli 61 n. 2 e 20.13 dpr 380/2001 per avere, in qualità di tecnico progettista della DIA ..., falsamente asseverato la conformità del progetto al “vigente Regolamento edilizio Comunale, alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza e sanitarie”, perché il progetto asseverato è da ritenersi non conforme al RUE vigente.

In particolare risulta che:

la distanza fra gli edifici e metri 7,47 anziché metri 10 (tale distanza è prescritta dal RUE vigente e dall'articolo 9 dm 1444/1968); il progetto non è accompagnato dagli obblighi previsti dalle "condizioni" n. 1) (marciapiede e/o servitù di passaggio) e n. 5) ("preventivo consenso delle proprietà confinanti") prescritte dall'art. 21, c. 8 del RUE vigente;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere il reato di cui all'articolo 44 lett. b) dpr 380/2001 e conseguirne profitto e impunità, per sé e per i correi.

In ...

S., F., C., C., C., M., B., C. e B.

g) Contravvenzione prevista e punita dagli articoli 110 codice penale 44 dpr 380/2001 per avere, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità di seguito indicate

C. e C. quali committenti;

C. quale progettista e asseveratore della domanda di permesso di costruire ...

B. quale progettista e asseveratore del progetto strutturale ... e ...

M. quale direttore dei lavori del pdc ... e progettista del pdc ...

M. quale direttore dei lavori e progettista del pdc ...

C. quale costruttore relativamente ai lavori del pdc ...

B. quale costruttore relativamente ai lavori del pdc ...

S. quale responsabile del procedimento amministrativo per il rilascio dei titoli sopra indicati

F. quale dirigente dello Sportello unico per l'edilizia competente al rilascio dei titoli sopra indicati

realizzato i lavori di ristrutturazione, ampliamento, modifica della sagome,

cambio di destinazione d'uso relativi all'Hotel X, in assenza di titolo lecito o comunque senza alcun titolo.

In particolare, quanto ai lavori di "sostituzione e modifica strutturale del solaio della cucina" gli stessi non sono assistiti da alcun titolo. Gli altri lavori di ampliamento, installazione di piscina, cambio di destinazione d'uso, e gli altri descritti dai titoli sono da considerare effettuati in assenza di titolo per essere quello rilasciato illecito, in quanto assistito da false asseverazioni di conformità alle norme urbanistiche e affetto dai seguenti vizi:

- è rilasciato per un intervento di "ristrutturazione" quando in verità la parte più significativa dell'intervento è costituita dall'intervento di "ampliamento", che dalla documentazione in atti risulta essere:

- non accompagnato dal "preventivo consenso delle proprietà confinanti" (art. 21, c. 8, condizione 5) del RUE vigente);

- non accompagnato da atto sottoscritto per garantire "il passaggio pubblico (marciapiede)" oppure

- dalla istituzione di una "servitù di uso pubblico per una larghezza minima di 1,50 m" lungo confini di proprietà (art. 21, c. 8, condizione 1) del RUE vigente);

- non accompagnato dalla "valutazione di merito" della Commissione per Qualità Architettonica e il Paesaggio (art. 21, c. 8, condizione 4) del RUE vigente) che si espressa invece, così risulta in atti, con il solo "parere favorevole";

- non conforme alla distanza tra edifici di 10,00 metri prescritta dall'art. 88.e, commi 2 e 8 del RUE vigente;

così da essere in contrasto con:

- l'art. 6, c. 2, LR 31/2002: conformità dei titoli "alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica" (requisiti titoli abilitativi);

- all'art.12, c.1, dpr 380/01: "Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente" (presupposti per il rilascio);

- all'art.13, c. 1, dpr 380/01: "Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici" (competenza al rilascio).

In ...

F.

h) Delitto previsto e punito dagli articoli 61 n. 2, 361 codice penale, per avere, nella sua qualità di responsabile dello Sportello unico per l'edilizia, avendo ricevuto dalla Polizia municipale, in data ..., una segnalazione in tal senso, omesso di denunciare alla Procura della Repubblica di Rimini, l'esecuzione di lavori aventi rilevanza urbanistica, scoperti a seguito di segnalazione del ... P. e C., eseguiti per conto di C. e C., privi di permesso di costruire e comunque in totale difformità dallo stesso, tanto che il predetto Sportello avrebbe poi rilasciato il ... variante in sanatoria (propriamente Permesso di costruire in sanatoria), relativa a tali lavori, del tutto diversi da quelli licenziati con permesso di costruire ...

In ...

C. e C.

i) Contravvenzione prevista e punita dagli articoli 110 codice penale e 75

dpr 380/2001, per avere, in qualità di legali rappresentanti della società X, consentito l'utilizzazione delle opere di cui alle denunce di deposito ... e ..., senza aver prima presentato il prescritto collaudo delle opere medesime, essendo stato depositato solo un collaudo parziale in data ...

In ...

\* \* \*

Con l'intervento del Pubblico Ministero ..., dell'avv. ... per la parte civile costituita e degli Avv. ti ... tutti del Foro di Rimini.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero: chiede per il capo a) 1 anno di reclusione ciascuno ritenuta la continuazione;

capo b) NDP per prescrizione;

capo c) 1 anno di reclusione per ciascun imputato;

capo d) ed f) con la continuazione 1 anno e 3 mesi di reclusione;

capo g) mesi 6 di arresto ed € 15.000,00 di ammenda; demolizione delle innovazioni;

capo h) € 300,00 di multa;

capo i) giorni 10 di arresto ciascuno;

pene accessorie come per legge.

Il difensore della parte civile: si riporta alle conclusioni depositate il ...: chiede la condanna degli imputati, condanna al risarcimento di tutti i danni subiti anche morali; per le spese legali si rimette a giustizia.

I difensori degli imputati:

per F.: per il reato di cui all'art. 323 chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste; per il reato di cui all'art. 361 chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato; per l'art. 44 Legge Urbanistica chiede l'assoluzione per non aver commesso i fatti. In subordine l'assoluzione per non essere punibile,

per condotte commissive, il Dirigente dell'area tecnica di un Comune. In estremo subordinate NDP per intervenuta prescrizione dei reati.

Per S.: chiede l'assoluzione con formula piena o comunque in subordinate con qualsiasi formula.

Per M.: chiede l'assoluzione con formula piena o comunque con qualsiasi formula ritenuta di giustizia.

Per C.: chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, in via subordinata NDP per intervenuta prescrizione. Condannarsi la parte civile alla rifusione delle spese.

Per C.: assoluzione in via principale; in via subordinata NDP per intervenuta prescrizione; in ulteriore subordinate assoluzione per non aver commesso il fatto per entrambi i capi di imputazione.

Per C.: assoluzione in via principale; in via subordinata NDP per intervenuta prescrizione; in ulteriore subordinate assoluzione per non aver commesso il fatto per entrambi i capi di imputazione.

Per B.: per l'art. 481 c.p. chiede l'assoluzione con formula ritenuta di giustizia. Per il capo g) assoluzione con formula ritenuta di giustizia; in subordinate NDP per prescrizione; in ulteriore subordinate minimo della pena, doppi benefici di legge.

Per C.: per i capi b), e), g) e c): assoluzione con formula ritenuta di giustizia; in subordinate NDP per prescrizione.

Per B.: chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. con formula ampia o ritenuta di giustizia; in subordinate NDP per intervenuta prescrizione.

Per M.: chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o con formula

ritenuta di giustizia; in subordinate NDP per intervenuta prescrizione.

Motivi della decisione

L'insieme delle contestazioni mosse dal Pubblico Ministero agli odierni imputati ruota intorno alla sussistenza di plurime violazioni edilizie asseritamente realizzate dalla proprietà C., cioè dalla società X snc, ai danni dell'assetto urbanistico e della proprietà confinante, la costituita parte civile C.

Trattandosi notoriamente di materia densa di tecnicismo, è essenziale, nell'economia della decisione, esaminare a fondo le conclusioni cui è giunto il Consulente dell'Accusa, onde vagliare se esse siano state tratte all'esito di un percorso esaustivo, immune da vizi e soprattutto resistente rispetto ai rilievi formulati dalle Difese. Gli addebiti sono, come premesso, molteplici.

Il permesso di costruire originario (e per via derivata i successivi in sanatoria e le successive Dia) sarebbe invero illegittimo, perché:

1°) a fronte di un permesso rilasciato per mera ristrutturazione, l'intervento è stato invece di ampliamento;

2°) è stato rilasciato senza il previo necessario consenso delle proprietà confinanti;

3°) non è stato accompagnato da un atto sottoscritto per garantire il passaggio pubblico ovvero, in uso pubblico di almeno 1,50 mt di larghezza;

4°) non è stato preceduto da una valutazione positiva di merito da parte della Commissione qualità architettonica e paesaggio, bensì da un mero parere favorevole della stessa;

5°) non rispetta la prescritta distanza di mt 10 tra edifici;

6°) non rispetta il rapporto di copertura, che per quella zona di ... è previsto sia minore o uguale a quello già esistente (o comunque minore o uguale alla metà della superficie fondiaria complessiva). Il Tribunale ritiene sussistano tutte le elencate violazioni, eccetto che quelle indicate ai punti 3 °e 4°

Nell'ordine.

Quanto alla prima infrazione, il Ct professor S. spiega anzitutto che, in generale, in tutti i sub-ambiti facenti parte del sistema insediativo della città turistica non sono ammessi interventi di ampliamento sul patrimonio edilizio esistente (il punto 4 dell'art. 21 del RUE non li contempla infatti fra gli interventi ammessi).

Ecco perché fra l'altro, il permesso di costruire n. 101 (del 2009) reca ancora prudenzialmente - ma fallacemente - la dicitura 'lavori di ristrutturazione'.

Da tale premessa discende poi il carattere assolutamente derogatorio della possibilità di ampliamento concessa al comma 8 del medesimo articolo del RUE (art. 21) e la conseguente necessità di interpretare restrittivamente le condizioni in presenza delle quali essa è eccezionalmente accordata.

Tale diritto in deroga è concesso soltanto per la costruzione *una tantum* di nuovi servizi (escluse le camere), in presenza di otto tassative condizioni, fra cui:

I<sup>a</sup>. *i limiti planimetrici dell'intervento possono essere quelli del confine di proprietà, a condizione che sia garantito con atto sottoscritto il passaggio pubblico (marciapiede), oppure che sia istituita una servitù di*

*uso pubblico, per una larghezza minima di 1,50 m.;*

IV<sup>a</sup>. *l'intervento deve essere realizzato in base a criteri di forte integrazione architettonica con l'edificio di appartenenza e con il contesto urbano; sul progetto è richiesto il parere vincolante della Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio, che si deve esprimere con una valutazione di merito;*

V<sup>a</sup>. *è richiesto il preventivo consenso delle proprietà confinanti.*

Ora, venendo subito all'esame di quest'ultima condizione, sicuramente uno il Collegio condivide le argomentazioni del professor S., li dove censura l'interpretazione datane dall'Ufficio tecnico comunale con 'nota' del 9.12.2010.

Invero, il preventivo consenso dei confinanti non può essere equiparato all'assenso necessario a rimuovere i limiti di distanza dal confine, *in primis* perché per disciplinare quest'ultima ipotesi il RUE detta apposita norma (l'art. 88.c. 5), e secondariamente perché è evidente che tale previo consenso, anche lessicalmente diverso dal predetto assenso, figura come condizione imperativa di un distinto diritto edificatorio: l'intervento ampliativo *una tantum* previsto e regolato dall'art. 21 del RUE.

Non può quindi ritenersi degno di fede il parere reso in data 8 novembre 2010 dall'ing. F., secondo cui il previo consenso servirebbe a derogare ai limiti di distanza definiti dal RUE: infatti, le uniche distanze drogabili - in base alla normativa vigente - sono quelle *dal confine* (art. 88.c.3), in cui l'assenso del confinante è peraltro già *aliunde* autonomamente disciplinato quanto

alla fattispecie della costruzione sul confine (art. 88.c.5); non certo quelle tra *edifici*, unica ipotesi rilevante nel caso di specie; oltretutto, essendo pacifica l'assenza, nella vicenda *de qua*, di qualsiasi preventivo accordo fra C. e C., si verserebbe pur sempre in un caso di violazione.

Invero, anche l'addebito consistente nel mancato rispetto della distanza regolamentare fra edifici deve ritenersi a sua volta fondato.

Pacifico, infatti, che nel caso di specie non possa trovare applicazione il disposto dell'art. 88.e.11 del RUE, posto che l'edificio di proprietà C. presenta pareti prospicienti finestrate, l'interpretazione in sequenza degli artt. 88.e. commi 2 e 8, 2.g. e 2.a. del RUE risulta particolarmente stringente dal punto di vista logico.

In altri termini: se la distanza, che è prescritto sia di almeno 10 mt (art. 88.e.8), è definita come quella minima intercorrente fra un punto qualsiasi posto sul perimetro della superficie coperta di uno dei due edifici e il perimetro della superficie coperta dell'altro (art. 88.e.2), e se a sua volta la superficie coperta è definita come proiezione sul piano orizzontale della sagoma, mentre la sagoma come figura piana del contorno esterno dell'edificio comprensivo di balconi superiori a mt 2,00, ebbene allora non vi è dubbio che l'ampliamento dell'Hotel X sia stato realizzato in violazione di tale prescrizione.

Infatti, la terrazza che sorge sul portico realizzato dai C. si proietta verso la proprietà confinante sporgendo di circa 3,30 mt (prospetto lato via Brescia), integrando dunque a tutti gli effetti quel 'balcone' costituente la sagoma

del nuovo edificio senz'altro da considerare ai fini della determinazione della sua superficie coperta.

Sicché, stabilito tale punto, non resta che calcolare la distanza dalla parete di proprietà della C., quota che risulta misurare 7,57 mt, quindi circa 2,50 mt in meno rispetto a quanto consentito.

In assenza delle condizioni per giustificare l'intervento una tantum di cui al comma 8 dell'art. 21, implicitamente richiamato dall'art. 24, sussiste infine anche la violazione elencata al punto 6°.

Infatti, poiché l'ampliamento della sagoma dell'Hotel ricade tutta all'interno del sub-ambito 'r', qui debbono trovare applicazione gli indici che l'art. 24 del RUE, al comma 4, dispone vadano rispettati in ciascun sub-ambito, e che nella specie consistono nel mantenimento del rapporto di copertura inferiore a quello esistente o quantomeno inferiore (o uguale) al 50% della superficie fondiaria.

Ebbene, sul punto, il Ct di Accusa ha brillantemente smentito, nelle sue controdeduzioni del 2 settembre 2015, i calcoli derivanti dal rilievo compiuto, nell'interesse della proprietà C., dal geom. R., evidenziando in giallo le aree inspiegabilmente non computate (trattasi segnatamente di una lunga fascia di ben 117 cm di larghezza, rientrante nel sub-ambito interessato 'r', e corrente lungo tutta la parete dell'Hotel dirimpetto all'edificio di proprietà C.).

Ne è risultato confermato un rapporto di copertura maggiore del 50% della superficie fondiaria.

Quanto invece all'omessa previsione di una servitù d'uso pubblico o di un

passaggio di almeno 1,50 mt di larghezza, sul punto sembrano fondate argomentazioni delle Difese, secondo cui tali condizioni sarebbero necessarie soltanto nel caso (tale del resto è il tenore letterale della norma) in cui i limiti planimetrici dell'intervento siano quelli del confine di proprietà, cosa non verificatasi nella specie, poiché l'ampliamento si è arrestato a più di 5 mt dal confine.

Anche l'addebito circa la mancata valutazione di merito (da parte della Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio) è apparso infondato, posto che - ad avviso del Tribunale - ponendo tale requisito, la normativa regolamentare comunale non intendeva richiedere un parere motivato, specialmente se favorevole, bensì un parere ponderato (ed auspicabilmente corretto) nel merito.

Affermata la sussistenza delle violazioni contestate, *ut supra* chiarito, è necessario a questo punto vagliarne l'ascrivibilità soggettiva a ciascuno degli imputati oggi chiamati a risponderne.

Diversificata a seconda delle singole posizioni individuali, ad avviso delle Difese, è la stessa disamina volta a stabilire il giorno di consumazione del reato ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.

La contravvenzione di cui al capo G), in particolare, nel decreto che dispone il giudizio si assume consumata in ... fino al 26 luglio 2013, con lavori ancora in corso a quella data.

I Difensori degli imputati hanno viceversa sostenuto che il *dies a quo* di decorrenza del termine estintivo sarebbe da far coincidere con il 21 di giugno 2011, giorno in cui l'ing. E.

rilasciava il certificato di collaudo delle nuove opere (dichiarando poi, in un secondo momento - per quanta occorrer possa - , che trattavasi di collaudo totale).

Non è tuttavia chi non veda come, in primo luogo, un certificato di collaudo, per sua natura deputato ad attestare la stabilità statica del fabbricato, non possa fare fede ai fini dell'accertamento dell'avvenuta consumazione di un reato, quale quello di cui all'art. 44, avente la diversa *ratio* di sanzionare le irregolarità urbanistiche ed edilizie dell'intervento. In secondo luogo, a smentire i rilievi difensivi anche sotto il profilo fattuale, vi è in atti un verbale di sopralluogo della Polizia Municipale di ... (Ass.te scelto M.) eseguito il 22 marzo 2012, in cui si attesta che al 1° piano della struttura, a quella data, era ancora in corso la posa della pavimentazione e la verniciatura delle pareti.

Deve pertanto ritenersi, in tutta evidenza, che i lavori giunsero ad ultimazione soltanto nei giorni successivi al sopralluogo: *ergo*, con il conforto della giurisprudenza di legittimità<sup>34</sup>, si può affermare che la contravvenzione di cui al capo G) non si è ancora estinta per intervenuta prescrizione<sup>35</sup>.

Venendo ora all'esame delle singole posizioni soggettive, rispettando l'ordine seguito dalle Difese nel rassegnare le proprie conclusioni all'udienza del 10 marzo 2017, si svolgono le seguenti considerazioni.

<sup>34</sup>Secondo cui l'immobile può ritenersi ultimato, ai fini della individuazione del *dies a quo* della prescrizione, con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni.

<sup>35</sup>Anche a prescindere dalla sospensione della prescrizione dichiarata all'udienza del 16 febbraio 2016 e a quella del 22 novembre 2016.

La pronuncia di legittimità ampiamente citata dalla Difesa F. consente al Tribunale di evidenziare come, nella specie, non possa essere posta in dubbio la responsabilità, a titolo di concorso commissivo nel reato proprio, del dirigente dello Sportello unico per l'edilizia del Comune di Cattolica all'epoca dei fatti.

Infatti, nonostante l'imputato sia stato distaccato a tempo pieno al Comune di ... a far data dal maggio 2011, il rilascio da parte sua di ben tre titoli (101/2009, 31/2010 e 103/2010), tali da superare financo gli ordini di sospensione *medio tempore* intervenuti e conducenti infine, in ogni caso, alla realizzazione di un *opus* posto a meno dei 10 mt prescritti dall'edificio antistante, senza il consenso dei confinanti e determinante una superficie coperta complessiva maggiore del 50% di quella fondiaria, non può certo essere relegato a fattore irrilevante nella causazione dell'evento consumato di fatti specie (l'ultimazione di lavori).

Né può minimamente discutersi la sussistenza, in capo al medesimo, dell'elemento soggettivo richiesto dalla legge nei reati contravvenzionali, se non altro per la qualifica soggettiva posseduta e la grande esperienza maturata sul campo, che l'avrebbero dovuto indurre a ben maggiore prudenza nell'assecondare le pur insistenti richieste degli imprenditori alberghieri, signori C.

Discorso analogo vale per S.

L'odierna imputata, in qualità di responsabile del procedimento, ha indubbiamente concorso alla realizzazione dei lavori abusivi.

Nella stessa può invocare la sua c.d. buona fede soggettiva sostenendo essersi premurata di richiedere un parere qualificato sulla liceità dell'intervento edilizio (quello dell'ing. F.) e di essersi limitata ad adeguarsi pedissequamente al medesimo, come dimostrato dalla nota a sua firma del 9.12.2010.

Nei reati contravvenzionali, invero, per giurisprudenza consolidata, l'elemento positivo idoneo ad escludere la colpa dell'agente, qualora questi vi faccia incolpevole affidamento, deve provenire da un organo della pubblica amministrazione ed assumere la forma giuridica di un atto amministrativo, condizioni mancanti nel caso di specie, posto che l'ing. F. si espresse *uti privatus*.

Francamente, poi, le norme violate, sia quella richiedente il previo consenso dei confinanti sia - ancor più - quella impositiva di una distanza minima fra edifici di 10 mt non appaiono di complessa interpretazione.

Pena di giustizia per F. e S., alla luce dei parametri dell'art. 133 c.p., è dunque apparsa quella di cui in dispositivo.

La condanna al pagamento delle spese processuali segue *ope legis*.

La loro completa incensuratezza, peraltro, consente la formulazione di un giudizio ai fini della sospensione condizionale della pena.

Anche l'arch. M., quale direttore dei lavori e progettista del permesso di costruire n. 103/2010, quindi in possesso della qualifica soggettiva richiesta dal reato proprio, risponde della contravvenzione di cui al capo G).

Il permesso in sanatoria, e le successive DIA, infatti, ripetono, senza punto emendarli, i profili d'illegittimità del precedente titolo del 2009 (mancanza del previo consenso, distanza dall'edificio C. minore di quella prevista, superamento del rapporto di copertura).

L'architetto, però, deve altresì rispondere per aver attestato la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici, sia nelle dichiarazioni allegate permesso di costruire da lui curato, sia nelle relazioni alle successive denunce d'inizio attività (capi D, E ed F).

Il titolo della responsabilità va ravvisato nell'art. 481 c.p., avendo la qualifica di certificati amministrativi relativamente all'asseverazione dello stato dei luoghi e della regolarità normativa delle opere realizzande, e chi li sottoscrive la veste di incaricato di un servizio di pubblica necessità<sup>36</sup>.

Ora, non pare che tali principi possano valere soltanto con riguardo alla relazione di accompagnamento alla DIA, e non anche con riferimento alle dichiarazioni allegate al permesso di costruire, a meno di voler negare la continuità normativa fra la previsione dell'art. 481 c.p. e la successiva, *in peius*, del disposto dell'art. 20 comma 13 d.p.r. 380/2000, laddove entrambe estendono la propria portata fino all'incriminazione dell'attestazione della sussistenza di requisiti di conformità invece oggettivamente assenti.

Sicché, la posteriorità della previsione di quest'ultima norma incriminatrice rispetto ai fatti contestati all'imputato

<sup>36</sup> Cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 3067 del 2016 e le precedenti pronunce ivi richiamate.

impone di riquilibrare tutte le contestazioni mosse agli sensi della sola disposizione codicistica.

Stimasi quindi giusta la pena base di mesi 9 di reclusione (già considerata la continuazione interna fra i capi D, E ed F), aumentata sino all'infitto in considerazione del reato *sub G*), avvinto dal medesimo disegno criminoso.

Pena sospesa, stante l'incensuratezza.

Quanto all'imputato C., a dispetto della formula di proscioglimento adottata ex art. 531 c.p.p., il Collegio ritiene maggiormente aderente alle emergenze processuali pronunciarsi per un'assoluzione nel merito conformemente alla previsione del nuovo art. 131 *bis* c.p.

Invero, l'intervento della ditta del C., che si limitò a realizzare e mettere in sicurezza lo sbancamento del terreno, operando di fatto sino all'inizio della stagione estiva del 2010<sup>37</sup>, è apparso non so tanto dal punto di vista cronologico meramente prodromico al successivo sviluppo dei lavori, che avrebbero raggiunto la loro reale fisionomia solo in seguito.

Esso in verità, anche ma non soltanto perché collocatosi in tale fase del tutto embrionale, ha esibito tutte le caratteristiche del fatto di peculiare tenuità, sia per l'esiguità oggettiva dell'offesa che per l'estemporaneità della condotta.

<sup>37</sup> La stessa C. ha infatti riferito, sentita in qualità di teste, che nel corso della stagione estiva del 2010 i lavori rimasero sospesi, mentre risulta *ex actis* che un nuovo incarico fu conferito ad altro appaltatore (la ditta A. di B.) nell'autunno dello stesso anno

Quanto alla posizione dei committenti, signori C., il Tribunale ritiene preliminarmente non meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato, per essere intervenuto in luogo di quello di citazione diretta soltanto per effetto del concorso dei due imputati con altri soggetti ai quali è contestato l'abuso d'ufficio. Che prevede altra modalità di esercizio dell'azione penale.

E' invero principio generale quello che per formulare anche una semplice eccezione occorre avervi interesse e questo non si verifica quante volte la violazione dedotta si attesti su di un piano puramente formale e astratto, senza determinare alcuna concreta lesione dei diritti (di difesa) cui la regola asseritamente disattesa era preordinata.

Tale criterio, dell'avvenuto raggiungimento dello scopo, e espresso, per quel che interessa in questa sede, dall' art. 183 lettera b) del codice di rito: tutte le nullità sono sanate se la parte si è avvalsa delle facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo era preordinato.

Ora, poiché nella specie i signori C. lamentano il mancato avvio 415-*bis* c.p.p., il Collegio evidenzia che gli imputati, in verità, attraverso il loro difensore, non hanno trascurato di avvalersi di alcuna delle facoltà di cui tale informazione intende renderli edotti: hanno richiesto il proprio interrogatorio in dibattimento, hanno ampiamente indotto testi, prodotto documenti e sviluppato argomenti, avrebbero potuto produrre memorie ed espletare o chiedere di espletare attività integrativa d'indagine.

Sicché, a fronte di tutto ciò, non serve spendere ulteriori parole, se non per evidenziare come anche i tempi con cui l'eccezione è stata sollevata (in sede di discussione finale) appaiono un'ulteriore conferma del fatto che la Difesa, perlomeno fin lì, non avesse avvertito alcuna violazione sostanziale delle proprie guarentigie.

Quanto alle posizioni rispettive dei due fratelli, appare evidente che la responsabilità per i lavori abusivi non possa che ricadere egualmente su entrambi, in quanto figuranti in modo assolutamente equipollente quali committenti e quindi in possesso della qualifica soggettiva richiesta dalla legge.

Né vi sono dubbi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, stante se non altro l'insistenza con cui gli stessi hanno portato avanti il progetto di ampliamento, nonostante i momenti di stallo incontrati soprattutto a cagione delle giuste resistenze opposte dalla proprietà confinante.

Quanto al reato loro contestato al capo I), ebbene il Collegio non crede che un collaudo parziale possa valere a segnare il momento di ultimazione del reato.

Parziale però dev'essere considerato, a dispetto di ogni diversa interpretazione, quello del giugno 2011, dal momento che, come detto, nel mese di marzo 2012 erano ancora in corso i lavori di copertura (nella fattispecie, di posa della pavimentazione) *ex art. 67 comma 5 T.U. edilizia.*

Pertanto, essendo il collaudo deputato per sua natura a certificare la stabilità statica dell'edificio e dovendosi presumere che, in assenza del completamento della copertura

dell'edificio, anche le condizioni di carico non possano essere compiutamente attestate, con la conseguente persistenza di quel pericolo connesso all'utilizzo della struttura (qui pacifico) che la norma incriminatrice tende a scongiurare, ne discende giocoforza la penale responsabilità dei signori C. anche per questo reato.

Pena di giustizia per i due imputati è dunque quella di cui in dispositivo, risultante dall'applicazione sulla pena base di mesi 6 di arresto ed € 15.000 di ammenda, stabilita per il più grave reato di cui al capo G), di un aumento in continuazione di € 5.000 di ammenda per il capo I).

Anche per essi va valorizzata la sostanziale incensuratezza ai fini del beneficio condizionale.

*Ope legis* la condanna alle spese.

La colpevolezza degli imputati arch. C. e ing. B. per entrambi i capi d'imputazione loro contestati (a parte il capo B, già prescritto) scaturisce interamente dall'asseverazione a loro firma congiunta, per la parte di rispettiva competenza, del 23 ottobre 2009 (all. 2.1. alla Ct d'Accusa).

Certificando falsamente che l'intervento, il cui progetto strutturale veniva in pari data depositato e protocollato al n. 88/2009, era di mera riparazione del solaio e congruente a quanto rappresentato nelle tavole di cui al permesso di costruire del settembre 2009, essi invero attestavano due cose non corrispondenti al vero, perché il titolo edilizio era stato rilasciato per un ampliamento che nulla aveva a che vedere con tale tipologia d'intervento.

Appare del resto irricevibile ogni tentativo di sostenere che i due

professionisti non avessero tutti gli elementi per sottoscrivere tale documento con piena consapevolezza dolosa, al di là di accampati disguidi o incomprensioni fra i rispettivi studi.

Nessun indizio è emerso nel corso dell'istruttoria, la quale ha viceversa chiarito come tale dichiarazione sia strumentalmente servita, insieme a tanti altri fattori concorrenti, a far sì che - infine - gli albergatori C. conseguissero il risultato illecito voluto.

Sicché non può parimenti negare la corresponsabilità dei due tecnici ai sensi del capo G) della rubrica, essendo i lavori giunti a completamento anche grazie al loro contributo causale.

Pena di giustizia per C. e B. e quella di mesi 7 di reclusione per il reato base di cui al capo C), su cui va operato l'aumento per la continuazione di un mese di reclusione per gli effetti del capo G).

Pena sospesa, per le medesime ragioni indicate per gli altri imputati.

Il capo B) è invece prescritto, sulla base del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 c.p., per essere decorsi oltre 7 anni e 6 mesi dall'epoca del fatto (31 gennaio 2008).

A tale conclusione non possono ovviare gli esigui periodi di sospensione dei termini decretati nel corso del processo.

Quanto a B., titolare dell'ultima ditta esecutrice dei lavori, va evidenziato che il medesimo non può essere mandato esente da responsabilità né sul piano oggettivo, sostenendo che la sua opera si sia limitata al completamento della piscina, risultando viceversa dall'istruttoria svolta<sup>38</sup> che il costruttore

---

<sup>38</sup> Si noti in particolare che il contratto sottoscritto nel novembre 2010 fra C., in qualità di legale rapp.te della

diede un'impronta decisiva acchè le opere acquisissero la loro compiuta fisionomia, né su quello soggettivo, a nulla valendo in questa materia richiamarsi a un preteso principio di affidamento (ai direttori dei lavori e progettisti), poiché la legge richiede a tutti i soggetti di cui all'art. 29 d.p.r. 380/2001 (comunque soggetti qualificati) uno sforzo personale di diligenza.

Infine, non vale a tenere indenne da responsabilità il geom. M., direttore dei lavori in base al permesso di costruire del 2009 e progettista di quello 'in sanatoria' n. 31 del 2010, il fatto che lo stesso, come documento in atti, abbia rinunciato all'incarico con lettera racc. in data 14 aprile 2010.

*In primis*, perché ciò non elide al suo apporto causale alla consumazione sostanziale del reato permanente di cui all'art. 44 lett. b) del T.U. dell'edilizia, e in secondo luogo perché la mera rinuncia all'incarico, se non accompagnata, come non lo è neppure nel presente caso, da una comunicazione specifica e motivata delle violazioni urbanistico-edilizie indirizzata al dirigente dell'ufficio tecnico comunale, non ha alcun valore premiale (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 34879 del 23.6.2009): la lettera, infatti, segnala in ultima analisi soltanto il venir meno del rapporto fiduciario con la proprietà.

---

X snc, e l'A. srl di B. incarica la ditta appaltatrice non soltanto della realizzazione della piscina esterna ma anche di altri lavori c.d. di copertura (verosimilmente il terrazzo di cui al progetto allegato al p.d.c. 103/2010, arch. M.), tanto che vengono previsti due diversi termini di consegna e che il verbale di cantiere del 22 giugno 2011 (arch. B.) concerne esclusivamente la piscina.

Pena di giustizia per B. e M., visti i parametri di legge, deve ritenersi quella di cui in dispositivo.

La condanna alle spese ne consegue di diritto.

Venendo ora alle statuizioni diverse da quelle propriamente penali, in base al disposto dell'art. 31 comma 9 T.U. va ordinata la demolizione delle opere abusive, perché eseguite sulla base di titoli risultati illegittimi.

Quanto, poi, ai danni lamentati dalla costituita parte civile, C., in atti vi è ampia prova della loro sussistenza sia dal punto di vista patrimoniale chiara essendo la svalutazione subita dall'immobile di sua proprietà, se non altro per l'affaccio del terrazzo costruito dai C. a pochi metri di distanza dalle finestre di una camera da letto, sia in termini di danno morale, stante l'indubbio fastidio arrecato dai lavori eseguiti e le immissioni rumorose provocate dal vano impianti (filtrazione e monitoraggio chimico), collocato proprio sotto la medesima stanza<sup>39</sup>.

Il Tribunale ne rimette l'esatta liquidazione alla sede propria.

Alla Parte civile spetta altresì la rifusione delle spese di costituzione e difesa in giudizio, che vengono determinate, quanto ai compensi di avvocato, in considerazione della quantità e qualità dell'attività in concreto svolta e sulla base dei parametri ministeriali e protocollari in uso all'Ufficio.

Venendo ora alle pronunce assolutorie, il Collegio ritiene che la condotta omissiva contestata all'imputato F. al capo H) sia coperta dalla speciale causa

---

<sup>39</sup> Cfr. testimonianza C., pagina 36 delle trascrizioni dell'udienza del 30.1.2015.

di non punibilità, ispirata al broccardo *nemo tenetur se detegere*, prevista e disciplinata, anche con espresso riferimento all'art. 361 c.p., dall'art. 384 del codice.

E' infatti evidente che se il dirigente avesse denunciato gli abusi cui, come si è dimostrato, egli stesso cooperò), si sarebbe inevitabilmente esposto ad un grave nocumento.

Quanto infine alla contestazione di cui al capo A), il Tribunale rileva preliminarmente che il dolo intenzionale di fattispecie, integrando tecnicamente, per insegnamento consolidato tanto in giurisprudenza quanto nella manualistica, soltanto un diverso grado d'intensità del dolo generico<sup>40</sup>, non può non avere ad oggetto tutti gli elementi del fatto tipico (evento, nesso causale, condotta).

Né esso può essere ritenuto *in re ipsa* quand'anche, in ipotesi, si riscontrino plurime e macroscopiche violazioni della normativa edilizia, richiedendosi viceversa tralattivamente che tale indice non si presenti isolato, ma bensì accompagnato da una serie di altri indici, univoci e concludenti, tanto da poterne inferire con certezza la volontà di procurare un ingiusto vantaggio a taluno con correlativo danno per altri.

Ora, nel presente caso, a smentire l'univocità del quadro indiziario nei confronti di S. e F. sta, se non altro, quanto dichiarato e scritto dallo stesso

---

<sup>40</sup> Ben diversa la nozione di dolo specifico: mentre il dolo intenzionale costituisce, insieme a dolo eventuale e dolo diretto una delle tre forme d'intensità del dolo generico, quindi avente per oggetto l'intero fatto tipico, il dolo specifico, com'è assai noto, è dato da una peculiare del fatto tipico e di cui è infatti necessario il solo perseguimento, non già l'avvenuto conseguimento.

Consulente del Pubblico Ministero, il quale a più riprese ha tenuto a mettere in evidenza l'atteggiamento strategico serbato dai committenti nei confronti dei responsabili degli uffici comunali, consistito nel partire 'sottotono' e nel renderli edotti della reale consistenza dell'intervento progettato man mano che questo prendeva forma, a ottenendone a *posteriori* l'illegittima quanto - peraltro - consapevole ratifica<sup>41</sup>.

Ne discende che nessuna intenzionale collusione è dato ravvisare nel caso in esame fra i committenti i lavori e i pubblici ufficiali al fine di recar danno alla costituita parte civile.

La sentenza della III Sez. pen. n. 35577 del 2016, invero, riguardava una vicenda sensibilmente diversa dalla presente perché, colà, il Sindaco che aveva rilasciato il titolo abilitativo era addirittura membro del consiglio di amministrazione della Cooperativa proprietaria del bene.

Del resto, la pur lunga istruttoria svolta non ha fatto emergere alcuna spia di un interesse privato degli imputati S. e F. nella vicissitudini amministrative dei C.

---

<sup>41</sup> "...i progetti allegati ai titoli abilitativi non dichiarano tutto quello che, in realtà, è nell'intenzione della proprietà di realizzare: una scelta '*consapevole*' della proprietà per arrivare a realizzare opere che se fossero state dichiarate fin dall'inizio nella loro effettiva entità forse avrebbero evidenziato l'importanza delle *condizioni* prescritte all'art. 21 comma 8 del RUE, perché solo in questa economia che si giustifica il 'sottotono' del progetto..." (così a pagina 11 della prima consulenza); "il primo progetto è un progetto sottotono, cioè è stata una scelta, mi sembra, una strategia, oppure può darsi benissimo che dopo aver fatto la terrazza sia venuta la voglia di fare su questa o sotto questa altre opere, però tutta la sequela delle opere che sono state fatte vengono registrate, nei procedimenti amministrativa spesso *ex post*" (così a pagina 92 delle trascrizioni dell'udienza 30.1.2015).

Quel che viceversa è emerso è stato il grave pressapochismo degli stessi, la loro ritrosia a bloccare definitivamente le opere, la loro volontà di far finire i lavori *coute que coute*, pur di aumentare le attrattive turistiche del Comune di ...

Ne discende quantomeno l'insufficienza della prova del dolo richiesto dalla fattispecie contestata al capo A), e con essa la formula assolutoria adottata.

Il termine indicato per il deposito della motivazione è parametrato al carico di lavoro dell'Ufficio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

DICHIARA

C. e B. colpevoli dei reati ascritti ai capi C) e G) della rubrica e operato l'aumento per la continuazione, li

CONDANNA

ciascuno alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale;

DICHIARA

M. colpevole dei reati ascritti ai capi D), E) ed F) della rubrica riqualificati i fatti ai sensi dell'art. 481 c.p., nonché del reato ascritto al capo G), e con l'aumento per la continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di mesi 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese il beneficio della sospensione condizionale;

DICHIARA

S., F., M., B. colpevoli del reato loro ascritto al capo G) della rubrica e per l'effetto li

CONDANNA

ciascuno alla pena di mesi 6 di arresto ed € 15.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con

il beneficio della sospensione condizionale;

DICHIARA

C. e C. colpevoli dei reati loro ascritti ai capi G) e I) della rubrica e ritenuta la continuazione, li

CONDANNA

ciascuno alla pena di mesi 6 di arresto ed € 20.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale;

visto l'art. 31 comma 9 d. p.r. 380/2001,

ORDINA

la demolizione delle opere abusive;

visto l'art. 538 c.p.p.,

CONDANNA

gli imputati *ut supra* indicati al risarcimento dei danni nei confronti della costituita Parte Civile, da determinarsi in separata sede di giudizio, nonché in solido alla rifusione delle spese di costituzione e difesa dalla stessa sostenute che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori, come per legge;

visto l'art. 531 c.p.p.,

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di C. in ordine al reato ascrittogli al capo B) perché estinto per intervenuta prescrizione;

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di C. in ordine al reato ascritto al capo G) perché estinto per intervenuta prescrizione;

visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

F. dal reato ascrittogli al capo H) perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 384 c.p. e dal reato ascrittogli

al capo A) perché il fatto non costituisce reato;

ASSOLVE

S. dal reato ascritte al capo A) perché il fatto non costituisce reato;

INDICA

in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Rimini, 22 marzo 2017.